SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

n. 133

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 al 17 novembre 2004)

INDICE

BASSANINI, MANCINO: sul riordino della dirigenza dello Stato (4-05405) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*) *Pag.* 7717

BASTIANONI: sui permessi concessi al sindaco del comune di Recanati (4-06701) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7721

BUCCIERO: sulla vicenda del giudice Bassi (4-03207) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 7722

CAMBURSANO: sull'ufficio giudiziario del comune di Ivrea (4-06665) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 7723

CARRARA: sull'attività venatoria in Lombardia (4-03340) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 7728

CASTAGNETTI, DANIELI Paolo: sullo svolgimento di una seduta del consiglio comunale di Verona (4-05243) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7730

CHINCARINI: sulla vendita di Palazzo Sorlini a Brescia (4-04355) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 7731

COLETTI: sull'affidamento di lavori pubblici in provincia di Chieti (4-06610) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7735

CORTIANA, RIPAMONTI: sulla vendita delle sementi (4-04989) (risp. GIOVANARDI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*) 7736

CREMA: sul palazzo di giustizia di Venezia (4-06936) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) *Pag.* 7738

DEMASI: sull'area della vicedirigenza (4-05988) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*) 7741

DE PAOLI: sulla situazione presso il comune di Ossimo (4-06928) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7744

FIRRARELLO: sul Centro di adroterapia di Catania (4-05801) (risp. SIRCHIA, *ministro della salute*) 7744

FLORINO: sul TAR della Campania (4-04979) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7746

LONGHI: sull'ospedale Padre Antero Micone di Genova (4-06078) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 7749

sull'ospedale Padre Antero Micone di Genova (4-07063) (risp. CURSI, *sottosegretario di Stato per la salute*) 7752

MALABARBA, SODANO Tommaso: sui provvedimenti disciplinari presso le Poste Italiane (4-06252) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 7754

MARTONE: sulla situazione in Nigeria (4-00308) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) 7756

TIPOGRAFIA DEL SENATO (350)

sulla situazione in Nigeria (4-01433) (risp. MANTICA, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*) *Pag.* 7758

MONTAGNINO: sulla corte d'appello di Caltanissetta (4-04304) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 7760

sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche (4-04931) (risp. MAZZELLA, *ministro per la funzione pubblica*) 7763

MUGNAI: sulla procura della Repubblica di Siena (4-04497) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 7766

RONCONI: sulla procura della Repubblica di Perugia (4-04236) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) *Pag.* 7767

sulla procura della Repubblica di Perugia (4-05056) (risp. CASTELLI, *ministro della giustizia*) 7768

SPECCHIA: sul servizio postale a Fasano (4-07044) (risp. GASPARRI, *ministro delle comunicazioni*) 7769

ZAPPACOSTA: sul consiglio comunale di Bellante (Teramo) (4-06247) (risp. D'ALÌ, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 7771

BASSANINI, MANCINO. – *Al Ministro per la funzione pubblica.* – Premesso che:

la legge n. 145 del 2002 sulla dirigenza pubblica, di seguito «legge Frattini», conteneva la previsione che i dirigenti pubblici in carica, pur non essendo giunto a scadenza l'incarico dirigenziale in essere, in base al contratto stipulato con l'amministrazione, potessero essere rimossi dall'incarico di funzione con il conferimento, in sostituzione, di «incarichi di studio e di ricerca» di durata annuale;

sono oggi arrivati a scadenza tali incarichi di studio senza che siano state mai realizzate, da parte dei Ministeri interessati, quelle «valutazioni di efficienza» che, secondo la «legge Frattini», dovrebbero ispirare le successive decisioni dei singoli Ministeri circa gli incarichi da conferire ai predetti dirigenti;

ad oggi non è stato emanato il regolamento che avrebbe dovuto disciplinare il passaggio dal sistema del ruolo unico della dirigenza statale ai ruoli dei singoli Ministeri;

è concreta la possibilità che tali dirigenti pubblici possano subire conseguenze per loro negative sotto il profilo professionale e retributivo, in totale assenza di ogni forma di concreta valutazione sul merito del loro passato e presente;

con atti formali alcuni tra loro hanno già ricevuto comunicazione di retrocessione professionale, con perdita dell'incarico e consistente riduzione del trattamento economico senza alcuna previa valutazione della loro professionalità e dei risultati conseguiti e senza altra motivazione;

ritenuto altresì che:

nell'esperienza concreta gli incarichi di studio e di ricerca si sono rivelati per lo più «inconsistenti», e raramente si sono configurati come l'attribuzione ai dirigenti allontanati dagli attuali Ministri di compiti rispondenti ad effettive esigenze delle amministrazioni ed all'altezza delle loro capacità professionali;

ciò ha comportato una inevitabile deprofessionalizzazione e demotivazione nei soggetti interessati che ha indotto alcuni, ad esempio, a preferire la strada del pensionamento anticipato piuttosto che continuare a subire una quotidianità lavorativa che spesso configura vere e proprie fattispecie di *mobbing*;

si è realizzata in tal modo una ingiustificabile e vessatoria mortificazione e dispersione di professionalità dirigenziali consolidate che rappresenta un danno materiale non solo per i diretti interessati ma, soprattutto, per la Pubblica Amministrazione;

con la «legge Frattini» il Governo ha esclusivamente inteso realizzare un feroce *spoil system* volto all'allontanamento di dirigenti ritenuti «sgraditi» all'attuale Governo ed alla loro sostituzione con persone di proprio gradimento;

tale allontanamento è stato realizzato senza alcuna valutazione delle reali capacità professionali e dirigenziali tanto degli uni quanto degli altri,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire il rispetto della professionalità e dei diritti contrattuali dei dirigenti interessati;

in qual modo intenda onorare le ripetute sue affermazioni di impegno per tutelare la professionalità e i diritti contrattuali dei dirigenti pubblici;

quali provvedimenti intenda adottare per indurre le amministrazioni e i Ministri interessati a recedere da comportamenti gravemente lesivi degli obblighi contrattuali e del principio costituzionale di imparzialità e autonomia dell'amministrazione pubblica.

(4-05405)

(14 ottobre 2003)

Risposta. – L'atto di sindacato ispettivo in oggetto, presentato in data 14 ottobre 2003, riguarda la legge di riordino della dirigenza dello Stato, n. 145/2002, cosiddetta «legge Frattini», ed in particolare la disposizione di cui all'art. 3, comma 7, che prevedeva per i dirigenti cessati dall'incarico di funzione il conferimento, in sostituzione, di un incarico di studio e di ricerca di durata annuale, ponendo, poi, in evidenza una serie di questioni, la maggior parte delle quali possono ragionevolmente essere considerate definite, in considerazione del tempo trascorso dallo spirare del termine di attuazione della disposizione citata.

A tale riguardo, sembra opportuno premettere alcune generali considerazioni in tema di riforma della dirigenza dello Stato.

La riforma della dirigenza, avviata nel corso degli anni '90, al di là dei contrapposti giudizi politici espressi in questi anni, ha avuto il merito di aver dato uno stabile assetto alla dirigenza dello Stato.

Le sue ragioni risiedevano nell'esigenza di porre in primo piano la natura negoziale del rapporto di servizio tra il dirigente e l'amministrazione e di garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, con l'applicazione del principio di distinzione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, di cui sono titolari gli organi di vertice politico e i poteri di gestione affidati ai dirigenti.

La libera scelta dei dirigenti da parte dei vertici politici è stata, in effetti, uno degli aspetti centrali della riforma della dirigenza, e si riconnetteva all'attribuzione agli organi politici del potere di indirizzo e di definizione degli obiettivi, nonché al correlato potere di controllo sui risultati complessivi della gestione.

Rispetto al predetto ordinamento della dirigenza, delineato da ultimo con il decreto legislativo n. 80/1998, la legge n. 145/2002 non ha mutato la *mission* della riforma, già definita dal Governo precedente su scenari di «precarizzazione» degli incarichi, in quanto non hanno inciso sull'assetto generale l'abbreviazione dei termini di durata degli incarichi stessi, l'ampliamento delle percentuali degli incarichi dirigenziali generali conferibili ai dirigenti di seconda fascia, o ad estranei, l'istituzione, dopo l'esperienza triennale del ruolo unico della Dirigenza, del singolo ruolo dei dirigenti presso ciascuna amministrazione dello Stato.

La sostanziale preoccupazione degli interroganti, peraltro, è collegata all'attuazione dell'articolo 3, comma 7, della legge Frattini, cioè alla sorte di quei dirigenti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, ai quali sia stato conferito o meno un incarico dirigenziale successivo al termine dell'incarico annuale di studio.

Deve essere evidenziato che l'incarico di studio previsto dall'art. 3, comma 7, della legge n. 145/2002 è una tipologia di incarico del tutto speciale e transitoria, come richiamato dalla circolare del Dipartimento per la funzione pubblica del 31 luglio 2002. Una volta ultimato tale incarico, al dirigente inquadrato nel ruolo unico della Dirigenza doveva essere conferito un incarico rientrante nelle tipologie previste dall'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001. Decorsa l'applicazione della disciplina transitoria degli incarichi di studio prevista dall'art. 3, comma 7, le Amministrazioni, ed in particolare i Ministri, avrebbero tenuto conto che, al termine di tali incarichi, i dirigenti di prima e di seconda fascia appartenenti al ruolo unico avrebbero avuto diritto al conferimento di un incarico di cui all'art 19 del decreto legislativo n. 165/2001 tra quelli disponibili e vacanti nella dotazione organica di ciascuna amministrazione, ed in relazione al posto di funzione conferito sarebbe stato corrisposto il relativo trattamento economico, coperto con le risorse finanziarie disponibili in bilancio a copertura della spesa ordinaria prevista per tutti i posti di funzione dirigenziale compresi nella dotazione organica di ciascuna amministrazione.

I dirigenti titolari di incarichi dirigenziali di livello generale interessati all'applicazione transitoria, come si può desumere dall'allegata tabella, sono stati quarantasei, così ripartiti: ventiquattro dirigenti di prima fascia, tredici dirigenti di seconda fascia e nove soggetti estranei al ruolo unico della dirigenza.

Al riguardo, occorre distinguere tra due fattispecie di incarichi: *a)* gli incarichi conferiti ai dirigenti iscritti nel soppresso ruolo unico della Dirigenza, ai quali a conclusione dell'incarico di studio, le Amministrazioni avrebbero dovuto proporre un incarico dirigenziale secondo le ordinarie procedure di conferimento previste dall'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, tenendo conto della fascia di appartenenza, del *curriculum vitae* e delle esperienze professionali maturate; *b)* gli incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, ai quali, al termine dell'incarico di studio, le amministrazioni non erano obbligate a proporre, né a conferire loro alcun incarico dirigenziale, e pertanto il loro rapporto contrattuale di

lavoro con l'amministrazione si sarebbe considerato cessato ad ogni effetto di legge.

Al termine dell'anno dell'incarico di studio si è verificato che su nove estranei, ai quali erano stati conferiti incarichi di livello dirigenziale generale, sette non sono stati confermati, mentre due hanno ricevuto un incarico equivalente, di cui uno nelle amministrazioni del soppresso ruolo unico.

Su tredici dirigenti di seconda fascia otto sono stati collocati a riposo, uno è transitato in altri ruoli, mentre a tre è stato conferito un incarico di livello dirigenziale non generale, uno, infine, è deceduto. Su ventiquattro dirigenti di prima fascia tredici sono stati collocati in quiescenza (pari al 54%), due collocati in posizione di fuori ruolo ed uno in aspettativa (pari al 13%), ad otto è stato conferito un altro incarico dirigenziale di livello generale (pari al 33%). In ogni caso, a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, e dell'attivazione delle procedure per l'istituzione del ruolo dei dirigenti nelle Amministrazioni dello Stato, la gestione amministrativa dei dirigenti compete direttamente alle Amministrazioni interessate.

Per quanto concerne, infine, la richiesta sulle misure che il Dipartimento per la funzione pubblica «intende assumere per garantire il rispetto della professionalità e dei diritti contrattuali dei dirigenti interessati», si fa presente che la normativa contrattuale può arricchire la disciplina legislativa – cui resta la riserva sulla durata massima degli incarichi, in tema di criteri di scelta, valutazione e revoca degli incarichi – soprattutto integrandola con i contenuti del decreto legislativo n. 286 del 1999, nonché, ferma restando l'inderogabilità della disciplina risultante dagli accordi o contratti collettivi (art. 19, comma 12-*bis*, introdotto dall'art. 3, comma 1, della legge 15 luglio 2002, n. 145), dotando il soggetto privato di idoneo sistema maggiormente garantistico nella predisposizione anche del contratto accessivo, attualmente ritagliato solo sulla parte economica. Si pensi, per esempio, al richiamo ad una più diffusa motivazione in forma scritta dell'affidamento dell'incarico (in relazione alle competenze possedute e desunte dalla documentazione matricolare e curriculare); all'obbligo per le Amministrazioni di rendere le informazioni preventive sui posti disponibili ed i criteri adottati in relazione alle scelte effettuate, secondo i principi di trasparenza e pubblicità, in modo da assicurare pari opportunità nell'accesso agli incarichi; ai sistemi di valutazione, nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente pubblico (ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 286 del 1999), nonché ai criteri della valutazione, nel rispetto di quanto stabilito dal predetto decreto legislativo n. 286, che siano oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali e siano soggetti ai principi di trasparenza e pubblicità.

Il Dipartimento per la funzione pubblica mediante l'Ufficio delle Relazioni Sindacali può svolgere un ruolo di promozione di una contrattazione più vantaggiosa in alcuni ambiti della disciplina della dirigenza, nel rispetto dell'inderogabilità della legge e nel pieno rispetto dei princìpi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione e

del principio del servizio del dipendente pubblico nell'esclusivo interesse della nazione.

Daltra parte, già il sistema premiante, che esplicava i primi effetti già con il contratto collettivo nazionale di lavoro 1998-2001, prevedeva la differenziazione tra retribuzioni di posizione meno impegnative rispetto a quelle di maggior rilievo, e in generale l'utilizzo in modo selettivo e dissimile delle voci retributive a carattere incentivante nelle diverse aree organizzative di una medesima struttura organizzativa.

Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella

(27 ottobre 2004)

BASTIANONI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000) all'art. 79 regolamenta la materia dei permessi e licenze degli amministratori locali per l'espletamento del loro mandato;

il Sindaco del Comune di Recanati, dott. Fabio Corvatta, dipendente della ASL n. 8 di Civitanova Marche (Regione Marche), non essendosi avvalso della facoltà di fruire del periodo di aspettativa, ha scelto di utilizzare esclusivamente i permessi previsti per assentarsi dal posto di lavoro per il tempo necessario per partecipare alle riunioni degli organi di cui fa parte ed il monte ore mensile consentito dalla legge;

le prolungate e reiterate assenze dal servizio del dott. Corvatta sembrano superare i limiti previsti dalla normativa suddetta,

si chiede di conoscere se al Ministro in indirizzo consti:

se la procedura di richiesta e di ottenimento dei permessi del dott. Corvatta venga prontamente e puntualmente documentata dal Comune alla ASL n. 8 , così come previsto dalla legge;

attraverso quali modalità venga effettuato il controllo da parte della stessa ASL n. 8 sulle assenze del dott. Corvatta, nel rispetto della correttezza amministrativa ed a tutela del pubblico interesse.

(4-06701)

(29 aprile 2004)

Risposta. – In merito alla questione segnalata, dalle notizie acquisite dalla Prefettura di Macerata, risulta che il dr. Fabio Corvatta, medico alle dipendenze dell'ASUR – Zona Territoriale n. 8 di Civitanova Marche (Macerata), dal 19 maggio 2004 è in aspettativa non retribuita chiesta per svolgere i mandato di Sindaco del Comune di Recanati.

Prima di tale data il medico aveva scelto, invece, di usufruire di permessi retribuiti e non retribuiti nei limiti previsti dall'art. 79 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Le assenze dal servizio, effettuate dal medico pel lo svolgimento delle attività istituzionali relative alla carica, venivano certificate dal Segretario generale del Comune di Recanati e trasmesse all'ufficio del personale della citata azienda sanitaria.

Con periodicità mensile, il Comune rilasciava al dr. Corvatta un'attestazione che riportava i giorni in cui si erano tenute le sedute della Giunta.

Con cadenza bimestrale, inoltre, su segnalazione dell'interessato, venivano certificati dal Segretario generale gli ulteriori impegni del primo cittadino, quali le partecipazioni alle sedute del Consiglio comunale ed alle riunioni presso altri enti, previa verifica del funzionario addetto al servizio che ne attestava la presenza.

Si evidenzia, inoltre, che l'Unità Operativa – Gestione del Personale della citata ASUR ha precisato che il dr. Corvatta in detto periodo ha usufruito dei permessi retribuiti e non retribuiti nei limiti della norma sopra richiamata e che, per qualche assenza non giustificata dallo stesso, l'ufficio ha provveduto ad effettuare le relative trattenute sullo stipendio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(2 novembre 2004)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premessa come nota la pendenza del giudizio promosso dalla vedova del giudice Angelo Bassi nei confronti del Ministero e del CSM al fine di sentirli condannare al risarcimento di gravissimi danni (RG n. 61700/2000, II Sez. Trib. Civile di Roma, giudice Olivieri);

premesso inoltre che:

all'udienza dell'8 maggio 2002 il giudice aveva ordinato al CSM di esibire copia conforme del fascicolo della procedura di trasferimento del giudice Bassi;

all'udienza del 16 ottobre 2002 il CSM non ha ottemperato all'ordine del giudice il quale non ha potuto far altro che dare atto di tale inottemperanza;

la vedova del dottor Bassi ha reso note le sue doglianze in una lettera alla stampa della quale è bene trascrivere quantomeno i seguenti brani: «Il mio avvocato mi ha spiegato che tale obbligo è privo di esecuzione coattiva, sul piano giuridico processuale, ma io mi chiedo e chiedo all'opinione pubblica se il CSM non avesse l'obbligo – quantomeno deontologico – di offrire al Giudice la documentazione custodita, proprio in nome dei princìpi di trasparenza e legalità di cui dovrebbe essere la massima espressione costituzionale. Mi pare indegno, infatti, che un tale organo si rifiuti di fornire, nonostante l'ordine emesso da un giudice, quei documenti che consentano a quest'ultimo di valutare le doglianze degli eredi di un magistrato prematuramente e frettolosamente "messo in croce", indi riabilitato da sentenze ampiamente scagionanti e dal successivo corso degli eventi. Spero ardentemente che il motivo risieda in una, sia pur im-

perdonabile, disattenzione del Consiglio Superiore della Magistratura o dell'Avvocatura dello Stato, che lo difende; ma se mi venisse risposto che anche il Consiglio Superiore della Magistratura può comportarsi in giudizio come il più mediocre dei privati, sottraendosi alla cooperazione istruttoria ordinata da un giudice, è giusto che l'opinione pubblica sappia e valuti, come ho fatto io»,

si chiede di conoscere quale sia l'opinione del Ministro anche previa informativa da richiedere al CSM sui comportamenti denunciati.

(4-03207)

(23 ottobre 2002)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si rappresenta che le doglianze espresse nell'atto di sindacato ispettivo eccedono dalle competenze del Ministro della giustizia cui – invero – non è riconosciuto un margine di intervento a fronte delle decisioni assunte dal Consiglio superiore della magistratura, al di fuori dei rituali mezzi di gravame ove ricorrano i presupposti per la relativa proposizione.

Per quanto riguarda il quesito specifico va rilevato che il Ministro della giustizia non è chiamato ad esprimere opinioni, bensì ad intervenire nell'esercizio dei propri poteri istituzionali ove ne sussistano le condizioni ed i presupposti, non ricorrenti nel caso di specie.

Il Ministro della giustizia
Castelli

(10 novembre 2004)

CAMBURSANO. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che:

l'ufficio giudiziario del tribunale di Ivrea (Torino), individuato nel 1999 come tribunale sperimentale per l'attuazione della normativa per il giudice unico in ragione dei lusinghieri risultati già raggiunti in termini di efficienza ed operosità del personale amministrativo e dei magistrati, ha assorbito le competenze delle ex preture di Cuorgnè, Ivrea e Strambino, oltre ad acquisire all'interno del proprio circondario parte del territorio già appartenente alla pretura di Rivarolo e al tribunale di Torino;

tale ampliamento territoriale ha determinato un'estensione assai rilevante del numero di comuni compresi nel circondario di Ivrea (pari a 108), generando una struttura giudiziaria tra le più rilevanti del territorio nazionale dal punto di vista non solo del numero dei comuni ma anche in riferimento all'estensione territoriale tutt'altro che ridotta, anche in ragione delle sue specificità morfologiche;

a tale estensione non è seguita una proporzionale rivisitazione della dotazione organica almeno nel limitato senso del mantenimento del personale già assegnato all'Ufficio delle varie preture presso il tribunale di Ivrea, in quanto l'ampliamento della pianta organica è stato estremamente limitato e riduttivo, oltre ad essere assolutamente insufficiente con riferi-

mento alle posizioni apicali ove non è contemplata la figura del dirigente, che appare adeguata alle dimensioni della nuova struttura;

tale situazione è ancora più aggravata dalla circostanza che la già insufficiente pianta organica presenta attualmente delle gravissime scoperture (pari a circa il 60% del personale), assai evidenti e critiche soprattutto con riferimento alle figure professionali aventi poteri di firma: infatti sono vacanti 13 posti di cancelleria sui 24 previsti in pianta organica e in dettaglio mancano un cancelliere C3 su due, 5 cancellieri C2 su 5, 3 cancellieri C1 su 7 ed infine 4 cancellieri B3 su 8;

tale stato di profondo malessere rischia di aggravarsi vieppiù in ragione delle disposizioni ministeriali circa l'avviamento del personale ai corsi di riqualificazione, che potrebbero rendere difficilmente sopportabile la condizione lavorativa già al limite dei principi contrattuali e codicistici. La mancata copertura sopra citata fa sì che alcuni servizi siano affidati di fatto a personale che, pur garantendo la massima affidabilità, non possiede la qualifica necessaria;

la condizione di cui sopra è stata più volte rappresentata al Ministero senza ottenere alcuna risposta;

considerato che:

a fronte di tale situazione il personale amministrativo, denotando serietà e maturità, ha continuato a svolgere la propria attività, consentendo alla struttura – grazie alla laboriosità e al sacrificio dei magistrati – di raggiungere dei lusinghieri risultati in termini di definizione dei procedimenti, di tempo medio di durata dei processi, di soddisfazione dell'utenza, come rilevato anche dall'ispezione ministeriale del settembre 2002;

il ricorso al lavoro straordinario non retribuito per svariate ore settimanali assume ormai carattere di abitualità, non conoscendosi alternative valide per assicurare l'ordinario svolgimento dell'attività dell'ufficio, ancorché l'accumulo di ore eccedenti, retribuite in minima parte, per la necessità per il dipendente di fruire di riposi compensativi in luogo della retribuzione delle ore eccedenti, determina ulteriore aggravio di lavoro per le unità in servizio ed accumulo di lavoro arretrato per chi è assente, da recuperarsi attraverso il ricorso ad ulteriore lavoro straordinario, secondo un effetto a catena che non può dirsi pienamente soddisfacente per l'ufficio e per il dipendente;

la criticità ed assurdità di tale condizione appaiono ancora più evidenti se si fa riferimento alla figura professionale del cancelliere, ove i vuoti organici hanno superato il 50% dei posti disponibili, e ciò costringe i dipendenti di tale area a disimpegnare spesso mansioni non di loro competenza e riservate alla professionalità di livello inferiore, dovendo gli stessi attendere a più servizi con evidente sovraccarico lavorativo e dovendo i predetti assumersi la responsabilità della sottoscrizione di atti non redatti dai medesimi senza poter esercitare quel compiuto controllo che sarebbe utile in questi casi;

alle richieste inoltrate dal Capo dell'ufficio di riscontro in ordine al ripianamento urgente delle vacanze organiche il Ministero ha risposto negativamente ovvero non ha dato riscontro, e ciò ha ingenerato nel perso-

nale il convincimento di un «totale» disinteresse del superiore Ministero alle vicende dell'ufficio e di un generalizzato abbandono anche da parte delle organizzazioni sindacali, che non hanno mai inteso approfondire la gravità della situazione denunziata,

si chiede di sapere:

fino a quando il Ministro in indirizzo intenda lasciare che la situazione vada degenerando così come descritto in premessa;

se, nelle more della definizione delle procedure, possa valutarsi la possibilità di applicazione da altri uffici giudiziari di almeno due unità di personale appartenente al ruolo di cancelliere, laddove è dato riscontrare che all'interno del circondario sussistono uffici giudiziari che annoverano nel loro ambito tali professionalità, la cui temporanea destinazione ad altri uffici, anche in misura parziale, si ritiene non possa recare eccessivo nocumento (si fa riferimento ad uffici come il giudice di pace di Cuognè o Rivarolo) a fronte del carico di lavoro assegnato, rimanendo vitale per l'ordinaria attività del tribunale di Ivrea.

(4-06665)

(27 aprile 2004)

Risposta. – La pianta organica del personale amministrativo del Tribunale di Ivrea è stato oggetto, negli ultimi anni, di modifiche dalle quali è derivato, nel complesso, un ampliamento di cinque posti.

Nello specifico, con il decreto ministeriale 26 giugno 2000 sono state ampliate, per complessivi 7 posti, le dotazioni organiche dei direttori di cancelleria C3, dei cancellieri C1 e B3, degli operatori giudiziari B2 e B1 e degli ausiliari A1. Successivamente, con i decreti ministeriali del 30 dicembre 2000 e 6 aprile 2001, questo Ministero ha proceduto alla modifica delle dotazioni organiche degli uffici giudiziari. Così come per gli altri uffici, anche presso il Tribunale di Ivrea gli ampliamenti di maggiore consistenza hanno interessato i profili professionali di cancelliere C2 ed operatore giudiziario B3. Le contestuali riduzioni hanno riguardato le figure degli operatori giudiziari B2 e B1 e quelle degli ausiliari B1 (autisti) ed A1.

In particolare, con il decreto ministeriale del 30 dicembre 2000 per una parte degli uffici giudiziari italiani e con il decreto ministeriale del 6 aprile 2001 per i restanti uffici interessati, tra i quali il Tribunale di Ivrea, è stata istituita la nuova figura professionale dell'operatore giudiziario B3, che consentirà un significativo livello di riqualificazione del personale inquadrato nella posizione economica B2. Le contestuali riduzioni nell'ambito delle posizioni economiche B2, B1 e A1 sono state necessarie in quanto la ridefinizione della dotazione organica complessiva doveva, ai sensi della legge 19 gennaio 2001, n. 4, non comportare oneri aggiuntivi rispetto alla dotazione organica complessiva definita dai provvedimenti preesistenti.

Le seguenti tabelle riportano le variazioni di organico per effetto dei decreti ministeriali citati e la pianta organica attuale.

TRIBUNALE DI IVREA
Personale della Cancelleria – Variazioni della pianta organica

Decreto ministeriale	Profilo professionale	Modifica della pianta organica
26-6-2000	C3 Direttore di cancelleria	+1 (da 1 a 2)
»	C1 Cancelliere	+2 (da 5 a 7)
»	B3 Cancelliere	+1 (da 4 a 5)
»	B2 Operatore giudiziario	+1 (da 10 a 11)
»	B1 Operatore giudiziario	+1 (da 2 a 3)
»	B1 Ausiliario (autista)	+1 (da 2 a 3)
30-12-2000	B3 Cancelliere	+2 (da 5 a 7)
»	B2 Operatore giudiziario	–2 (da 11 a 9)
»	B1 Operatore giudiziario	–1 (da 3 a 2)
6-4-2001	C2 Cancelliere	+1 (da 4 a 5)
»	B3 Operatore giudiziario	+1 (da 0 a 1)
»	B1 Ausiliario (autista)	–1 (da 3 a 2)
»	A1 Ausiliario	–2 (da 4 a 2)
	Totale	+5

PIANTA ORGANICA ATTUALE

Posizione economica e profilo professionale	Organico	Vacanze
C3 Direttore di cancelleria	2	1
C2 Cancelliere	5	5
C1 Cancelliere	7	3
B3 Cancelliere	7	3
B3 Operatore giudiziario	1	1
B2 Operatore giudiziario	9	–
B1 Operatore giudiziario	2	–
B1 Ausiliario (autista)	2	1
A1 Ausiliario	2	–
Totale	37	

Allo stato risultano presenti 26 unità, comprese 3 unità in soprannumero, un B1 centralinista non vedente e 2 A1 ausiliari. Prestano inoltre servizio, non conteggiare nell'organico, 5 unità di personale a tempo determinato (ex lavoratori socialmente utili).

Pertanto le presenze effettive salgono a 32.

Al fine di fronteggiare temporaneamente le carenze di personale, il Presidente della Corte di appello di Torino è stato autorizzato, per l'anno 2004, a disporre l'assunzione di 36 unità di personale a tempo determinato, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, da destinare agli uffici giudicanti del distretto.

La copertura dei posti vacanti, pertanto sarà possibile all'esito delle procedure di riqualificazione riservate al personale dipendente.

Per sopperire nell'immediato alle esigenze di funzionalità del Tribunale di Ivrea, il Presidente della Corte di appello di Torino può avvalersi dell'istituto dell'applicazione di personale, ai sensi dell'articolo 18 dell'accordo sulla mobilità interna del 28 luglio 1998, garantendo, ove possibile, l'avvicendamento del personale applicato al fine di evitare un eccessivo aggravio dell'applicazione su un solo ufficio giudiziario.

In merito alla possibilità di ricorrere alla procedura di passaggio di personale da altre amministrazioni per coprire i posti vacanti nell'Ufficio in esame, si fa presente che, allo stato, è pervenuta una sola domanda di un dipendente comunale della posizione economica B2 che chiede di essere assegnato ad uffici giudiziari di Ivrea. Tale domanda è stata istruita per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ivrea ove è vacante un posto della medesima posizione economica in quanto presso il Tribunale l'organico degli operatori giudiziari B2 risulta integralmente coperto.

In merito ai posti vancanti di cancelliere C2 sembra opportuno precisare che, attualmente, l'organico nazionale consta di 4555 unità e ne sono presenti 1813. Ciò anche in conseguenza dell'aumento di 1000 unità apportato con il decreto ministeriale 6 aprile 2001, con il quale sono state ridefinite le dotazioni organiche dell'Amministrazione giudiziaria in conformità del nuovo ordinamento professionale delineato dal contratto collettivo integrativo sottoscritto il 5 aprile 2000.

Pertanto, la carenza della figura professionale di cancelliere C2, esistente in gran parte degli uffici giudiziari, non consente di attivare l'interpello locale. Ferma restando la possibilità di intervenire con comandi da altre amministrazioni di personale che ne faccia richiesta, la copertura delle vacanze di tale qualifica è possibile solo all'esito delle procedure di riqualificazione in funzione delle quali è stato aumentato il relativo organico.

Per quanto concerne la possibilità di applicazione da altri uffici di almeno due cancellieri, si precisa che tale valutazione rientra nelle competenze del Presidente della Corte di appello di Torino, il quale, come sopra si è accennato, ove lo ritenesse opportuno può disporre l'applicazione temporanea di personale secondo i modi previsti dall'articolo 18 dell'accordo

sulla mobilità interna sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 28 luglio 1998.

Per completezza si aggiunge che gli uffici citati nell'interrogazione quali possibili destinatari del personale da applicare sono così composti: Ufficio del Giudice di pace di Rivarolo Canavese ove, allo stato, a fronte di 4 unità previste in organico, ne risultano presenti 5, e Ufficio del Giudice di pace di Cuorgnè, ove sono presenti 3 unità su 5.

In ogni caso si assicura che le esigenze del Tribunale di Ivrea saranno tenute in debita considerazione nei prossimi interventi di riordino generale in programma di attuazione dell'articolo 34 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003).

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 novembre 2004)

CARRARA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e per la tutela del territorio.* – Premesso che il Consiglio Regionale della Lombardia, in data 7 agosto 2002, ha approvato la legge regionale n. 18, che consente la «caccia in deroga» delle specie passera mattugia, passero d'Italia, storno, fringuello e peppola, in applicazione del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva CEE n. 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

considerato che il 17 settembre 2002 il Parlamento Italiano, attraverso l'approvazione del disegno di legge n. 2297, ha riconosciuto alle regioni la possibilità di applicare il prelievo delle specie in deroga di cui alla già citata direttiva CEE;

rilevato come il Governo non abbia ravvisato nella legge regionale n. 18/2002 eventuali conflitti di competenza o di contrasti con gli interessi nazionali;

evidenziato che:

malgrado l'approvazione di una legge emanata dal Parlamento, cui hanno fatto seguito provvedimenti legislativi regionali, il sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona ha, di fatto, decretato la chiusura della caccia alle specie in deroga, disponendo il sequestro preventivo di passeri, storni, fringuelli e peppole presenti o in transito su tutto il territorio regionale lombardo;

in seguito a questa decisione il GIP di Cremona, pur revocando il provvedimento di sequestro, ha comunque disconosciuto l'applicabilità della legge regionale n.18/2002 sentenziando l'applicabilità del regime normativo di cui alla legge n. 157/1992, che prevede sanzioni amministrative e penali in caso di abbattimento delle anzidette specie di avifauna;

identiche iniziative promosse in altre province lombarde ed in altre regioni sono state disattese in seguito a richiesta di archiviazione o comunque annullate in sede di riesame per difetto dei presupposti di legge;

tutto questo, anche alla luce di alcune opinabili dichiarazioni rilasciate da noti personaggi televisivi, testimonia l'esistenza di una grave quanto intollerabile forma di pregiudizio nei confronti dei cacciatori, cittadini onesti e incensurati, che svolgono un'attività nel pieno rispetto delle leggi esistenti,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intendano adottare i Ministri in indirizzo per ristabilire la certezza del diritto e così consentire il regolare svolgimento dell'attività di prelievo venatorio delle specie in deroga, senza esporre i cacciatori lombardi al rischio di procedimenti sanzionatori di natura amministrativa o, peggio, penale promossi a seguito del pronunciamento giurisprudenziale precedentemente citato.

(4-03340)

(13 novembre 2002)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, relativa al prelievo in deroga di specie faunistiche escluse dall'elenco di quelle cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157/92, si comunica che il Parlamento ha approvato la legge 3 ottobre 2002, n. 221, a modifica della citata legge n. 157/92, riconoscendo alle regioni la possibilità di autorizzare il prelievo di specie problematiche, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva CEE n. 79/409.

Alcune regioni, come del resto anche la Lombardia con la legge n. 18/2002 citata nell'interrogazione parlamentare, hanno autorizzato i cacciatori aventi diritto, già prima della legge n. 221/02 sopra citata, ad effettuare tali prelievi in base alle motivazioni stabilite dalla succitata direttiva CEE. Tali atti amministrativi sono stati oggetto di ricorsi e contenziosi promossi da associazioni (fra cui quello citato nell'atto di sindacato ispettivo), a seguito dei quali è stato sospeso il prelievo in deroga di alcune specie di passeriformi oggetto di controllo da parte dei cacciatori autorizzati dalle province.

La legge 3 ottobre 2002, n. 221, dovrebbe aver superato la problematica esposta del Senatore interrogante in quanto affida direttamente alle regioni il rilascio delle deroghe, nel rispetto della direttiva uccelli selvatici CEE n. 79/409.

Si segnala, inoltre, che è stato elaborato dal Ministero delle politiche agricole e forestali uno schema di disegno di legge di riforma della ricordata legge n. 157/92, il cui esame preliminare è stato iniziato in occasione del pre-consiglio dei ministri del 20 febbraio 2004.

Il Ministro della giustizia

CASTELLI

(10 novembre 2004)

CASTAGNETTI, DANIELI Paolo. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che, a quanto consta agli interroganti, nella seduta del Consiglio Comunale di venerdì 19 settembre 2003 il Sindaco di Verona Zanotto avrebbe apostrofato con insulti e minacce i consiglieri di opposizione accusandoli di ostacolare e impedire la normale attività amministrativa;

che, nonostante i consiglieri di opposizione si limitassero ad esercitare i diritti derivanti dal loro mandato nel puntuale rispetto di tempi e procedure fissati da statuto e regolamento e disciplinati dalla presidenza del Consiglio Comunale, si sarebbero visti minacciati dall'intervento irrituale del Sindaco che alle parole accompagnava anche gesti inequivocabilmente aggressivi;

che nel corso della seduta lo stesso Sindaco avrebbe annunciato l'intenzione di adire all'autorità giudiziaria per verificare l'ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale a carico dei consiglieri di opposizione;

che detta intenzione del Sindaco, dallo stesso riconfermata nel giorno successivo, rivela secondo gli interroganti un desolante e preoccupante difetto di cultura democratica e istituzionale, là dove confonde l'esercizio delle libertà democratiche attuato all'interno della legge, con ipotesi di reato da reprimere,

si chiede di conoscere in quali forme, con quali procedure e con quali interventi si intenda tutelare il diritto delle minoranze alla libera espressione delle proprie convinzioni e dei propri pareri al riparo dalle minacce verbali e gestuali e dai tentativi di criminalizzazione e di repressione.

(4-05243)

(23 settembre 2003)

Risposta. – Per quanto concerne la vicenda segnalata dall'onorevole interrogante, sulla base di quanto riferito dall'Ufficio territoriale del Governo di Verona risulta che la seduta del Consiglio comunale di quel capoluogo, tenutasi il 19 settembre 2003, è stata effettivamente caratterizzata da un'accesa conflittualità.

Infatti, dopo diverse ore dall'inizio della riunione, si era diffusa tra i partecipanti una condizione di generale nervosismo, tale da portare il Sindaco a prospettare un ricorso agli organi giurisdizionali per interruzione di pubblico servizio, intenzione cui, peraltro, non ha mai dato seguito.

Il clima, già compromesso, è quindi ulteriormente degenerato, sfociando in atteggiamenti insofferenti, tanto da parte del Sindaco che di alcuni Consiglieri di minoranza.

Il Presidente del Consiglio comunale, interpellato al riguardo, ha espresso l'avviso che il comportamento tenuto dai gruppi consiliari di minoranza si è concretizzato in un ripetuto ricorso a tattiche ostruzionistiche, comunque sempre attuate nel rispetto delle disposizioni regolamentari che disciplinano i lavori dell'aula.

Lo stesso Presidente ha, tuttavia, assicurato che, nell'esercizio delle sue funzioni di moderatore, ha ripetutamente richiamato tutti i presenti affinché si adoperassero per consentire uno svolgimento il più possibile sereno della seduta, sottolineando, altresì, al riguardo, di aver preferito non stigmatizzare gli atteggiamenti genericamente intolleranti o spazientiti dei Consiglieri o del Sindaco, ma piuttosto di stemperare, per quanto possibile, la tensione e l'animosità che avevano contraddistinto quella particolare seduta.

Alla luce di tali considerazioni non si ravvisano interventi di competenza di questa Amministrazione, laddove l'ordinamento presenta appositi mezzi di tutela giurisdizionale ove ricorrano i presupposti citati dall'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(5 novembre 2004)

CHINCARINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

il 4 maggio 1990 la Signora Beatrice Sorlini lasciava misteriosamente e in tutta fretta la propria abitazione per quattro lunghi anni (Palazzo Sorlini, di mq. 1700, ubicato nel centro di Brescia, immobile vincolato in base alla legge 1089/39);

il 17 maggio 1990 Beatrice Sorlini vendeva improvvisamente il Palazzo a Elisabetta Pezzoli, amministratrice unica della PE.R.FIN. e praticante procuratrice legale presso lo studio dell'Avv. Lino Gervasoni di Brescia. La PE.R.FIN. era retta da due fiduciarie, l'Unione Fiduciaria Spa di Milano e la SO.GE.FID di Sarnico (Bergamo). La PE.R.FIN, pur disponendo di un capitale sociale di 30 milioni di vecchie lire, otteneva un prestito di lire 1.500 milioni per l'acquisto del Palazzo Sorlini;

il 6 gennaio 1991 il P.M. Giancarlo Zaza apriva le indagini ipotizzando il reato di «circonvenzione d'incapace» *ex* articolo 643 del codice penale a carico di Guido Fornari;

il 27 aprile 1991 la PE.R.FIN. vendeva il Palazzo alla srl Il Risparmio di Ermanno Tagliaferri per lire 1.600 milioni;

nel mese di aprile 1991 il P.M. Dott. Zaza poneva l'immobile sotto sequestro cautelativo e nel maggio 1991 il Tribunale presieduto dalla dottoressa Luciana Cicerchia ordinava il dissequestro dell'immobile;

nel giugno 1991 il P.M. Dott. Zaza incriminava anche Remigio Arpini per concorso in circonvenzione d'incapace, sostenendo che la PE.R.FIN sarebbe stata una società di fatto controllata dall'Arpini. Il Dott. Zaza richiedeva incidente probatorio (perizia psichiatrica) su Beatrice Sorlini. Era nominato il Prof. Martelli di Milano e dopo 90 giorni l'esito degli esami sosteneva la capacità di intendere e volere della Sorlini; ciò nonostante il P.M chiedeva ed otteneva il rinvio a giudizio per circonvenzione di incapace di Guido Fornari e Remigio Arpini;

il 6 giugno 1991 la società Il Risparmio di Tagliaferri vendeva il Palazzo Sorlini alla «Brescia Immobili» di Luigi e Santo Faustini, al costo di lire 1.700 milioni. Il pagamento veniva effettuato in 17.000 biglietti da 100.000 lire;

nel settembre 1992 il Sig. Fabrizio Cassano, figlio della Sig.ra Sorlini, informato che i conti correnti della madre venivano sistematicamente svuotati e che la somma della vendita del palazzo non era mai stata nella disponibilità della Sorlini, chiedeva l'inabilitazione della stessa in sede civile;

il G.I.P. Dott. Ondei infatti scriveva «come la Sorlini non abbia avuto, né tuttora abbia effettivamente conoscenza, della gestione così importante e di rilevante valore economico come quella dell'alienazione dell'immobile di famiglia»;.

il P.M. Zaza apriva una seconda indagine volta a chiarire la provenienza e la destinazione del denaro impiegato per l'acquisto dell'immobile, ed appariva che i conti correnti avevano cominciato ad essere svuotati prima della vendita dell'immobile;

il 9 aprile 1993, un mese prima del processo n. 361/92, il P.M. Remus, che stava concludendo l'indagine sui conti della Sig.ra Sorlini, da tempo iniziata dal Dott. Zaza, chiedeva un differimento dell'inizio del processo «anche non eccessivamente lungo», ma il collegio giudicante presieduto dalla Dott.ssa Cicerchia non ravvisava motivi sufficienti per disporre il differimento;

il 14 maggio 1993 il Tribunale Civile di Brescia dichiarava, dopo 9 mesi di perizia, la inabilitazione di Beatrice Sorlini, in special modo riguardo alla gestione dei propri beni;

nel settembre 1993 il processo si concludeva con l'assoluzione degli imputati per non aver commesso il reato. Il P.M. Dott. Remus non trovava opportuno interporre appello e cosi la sentenza diveniva definitiva in primo grado;

nel 1998 la Brescia Immobili di Luigi Faustini cedeva il Palazzo alla Garda 2000 di Pietro Isonni per la cifra di lire 2 miliardi;

dal 1993 ad oggi sono proseguite innumerevoli cause civili per escomiare il Sig. Fabrizio Cassano, figlio della Sig.ra Sorlini, dal Palazzo nonostante vanti il pieno possesso grazie ad una sentenza del Tribunale di Brescia attualmente in discussione davanti alla Suprema Corte di Cassazione. La proprietà ha posto sotto sequestro i beni di Fabrizio Cassano, consistenti in quattro unità abitative del valore di oltre un miliardo, minacciando la vendita all'incanto qualora egli non lasci Palazzo Sorlini entro il 17 maggio 2003;

l'interrogante chiede di sapere:

se corrisponda a verità che prima di vendere a Remigio Arpini (17 maggio 1990) fosse stato firmato un preliminare con tale Severino Bertoli (l7 marzo 1990) e se la firma della Sig.ra Sorlini appaia soltanto sulla fotocopia della fotocopia dell'originale;

se per l'annullo del preliminare con Severino Bertoli, in data 12 giugno 1991, furono versati su tre libretti 300 milioni;

quale fosse il prezzo effettivamente risultante del contratto, se lire 1.500 milioni o 2 miliardi;

se corrisponda a verità che gli accertamenti della Guardia di finanza nei confronti di Luigi Faustini rivelavano che il reddito 1985 era di 73 milioni, 53 nel 1986, 42 nel 1987, 91 nel 1998, 59 nel 1989, mentre quello della moglie Giuseppina Zecchini era di 19 milioni nel 1988 e 27 nel 1989, e quindi se l'ingente importo speso per l'acquisto dell'immobile non derivi né dal capitale della Brescia Immobili srl, né dai redditi dichiarati dai coniugi Faustini/Zucchini;

se non si ritenga alquanto curioso che in un procedimento penale la Sig.ra Sorlini sia capace di intendere e volere e contemporaneamente inabilitata civilmente, ciò grazie alla deduzione della Dott.ssa Cicerchia;

come mai la Dott.ssa Cicerchia non abbia ascoltato il Sig. Ermanno Tagliaferri (Il Risparmio) e Luigi Faustini (Brescia Immobili) essendo note le indagini della Finanza e visto che lo stesso P.M. Dott. Remus avrebbe chiesto il differimento dei tempi per interrogare sulle ragioni dell'acquisto dell'immobile e sulle modalità di pagamento;

come mai la Dott.ssa Cicerchia non abbia ritenuto di allargare il tema probatorio per ricostruire ulteriori passaggi di proprietà e le eventuali implicazioni, palesando l'estraneità al tema in discussione;

se un immobile di mq. 1700 nel centro della città di Brescia possa essere valutato meno di un milione al metro quadrato, e quindi meno delle costruzioni dell'edilizia popolare convenzionata, e se tale aspetto non apra seri e leciti interrogativi;

se il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di una verifica degli atti processuali.

(4-04355)

(10 aprile 2003)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, la Procura della Repubblica di Brescia ha comunicato di avere iscritto il procedimento n. 7291/02-Mod.Unico, originato da un esposto di Fabrizio Cassano, riguardante le complesse e datate vicende relative alla consegna, da parte della madre Beatrice Sorlini, a Guido Fornari, Bruna Rossetti ed a terzi di ingenti somme ricavate dalla vendita del palazzo di famiglia, sito in via delle Grazie in Brescia, venduto dalla Sorlini in data 17.5.1990.

La suddetta Procura ha formulato in data 10.9.2002 richiesta di archiviazione nei confronti del Fornari e della Rossetti, non ritenendo che l'esposto del Cassano fosse idoneo a consentire una riapertura delle indagini, preclusa da un giudicato penale e da pregressi provvedimenti di archiviazione che riguardavano la medesima vicenda.

La vicenda cui l'interrogazione fa riferimento riguarda fatti risalenti a circa 15 anni orsono, fatti già oggetto di plurime indagini preliminari e di un lungo processo dibattimentale ed aventi riguardo all'annosa questione della vendita, da parte della signora Sorlini, del palazzo di famiglia sito in via Delle Grazie in Brescia e della consegna, da parte della medesima

Sorlini al Fornari, alla Rossetti ed a terzi di ingenti somme ricavate dalla suddetta vendita.

L'episodio aveva già originato l'apertura del procedimento penale n. 1201/92-mod.21, nei confronti del Fornari e della Rossetti, conclusosi con archiviazione in data 6.11.1993.

Tale procedimento veniva riaperto, su richiesta del Cassano del 19.5.1995, con autorizzazione del GIP in data 10.6.1995 ed assumeva il n. 1839/95-mod. 21, con oggetto il reato di cui all'art. 643 del codice penale (circonvenzione di incapace) ai danni di Beatrice Sorlini, consumato dal 18.5.1990 al 31.8.1994.

Con sentenza n. 482/97, *ex* articolo 22, comma 3, del codice di procedura penale, in data 23.6.1997, il GIP del Tribunale di Brescia dichiarava la propria incompetenza per materia, riqualificando i fatti in appropriazione indebita aggravata, e trasmetteva gli atti al pubblico ministero presso la Procura circondariale di Brescia, sentenza mai impugnata e mai stata oggetto di conflitto.

Tale riqualificazione giuridica dei fatti veniva giustificata dal G.I.P. in quanto «... le prove raccolte evidenziavano la responsabilità del Fornari e della di lui madre Rossetti Bruna solo in rapporto a somme esigue (10/15 milioni) in danno della Sorlini, mentre le conclusioni dell'accusa non spiegavano le responsabilità circa la reale destinazione dell'ingente patrimonio (circa 2 miliardi di lire) posseduto dall'anziana nobildonna e volatilizzatosi senza alcuna seria spiegazione». Il giudice riconosceva in sentenza che l'imputato Fornari aveva compiuto molteplici atti di disposizione del patrimonio dell'anziana Sorlini Beatrice per ragioni non rapportabili ai bisogni della stessa, ma contestualmente evidenziava che il predetto aveva fruito, fin dal 1988, di una delega conferitagli dall'anziana signora in condizioni di piena capacità mentale e che non vi era prova in atti di una condotta di induzione ascrivibile al Fornari, tale da rendere ipotizzabile l'invocato reato di cui all'art. 643 del codice penale.

Con provvedimento in data 9.9.1999 il GIP presso la Pretura Circondariale di Brescia, su richiesta del P.M., decretava l'archiviazione del procedimento (che aveva assunto il n. 14502/97-mod.22) per intervenuta prescrizione del reato di appropriazione indebita aggravata.

Tale vicenda giudiziaria relativa alla consegna, da parte di Beatrice Sorlini (madre del Cassano) al Fornari delle ingenti somme ricavate dalla vendita del palazzo di famiglia era parallela, e in un certo senso conseguente, all'altrettanto annosa vicenda giudiziaria relativa alla vendita del «palazzo Sorlini» da parte di Beatrice Sorlini, vicenda per la quale il medesimo Fornari veniva indagato e rinviato a giudizio nell'ambito del procedimento n. 55/91-mod.21 (nel quale confluiva anche il procedimento n. 2640/91-mod. 21) sempre in ordine al reato di cui all'art. 643 del codice penale ai danni di Beatrice Sorlini.

Alla conclusione di un lungo processo dibattimentale, il Fornari, con sentenza n. 584/93 depositata il 5.11.1993, veniva assolto dal reato ascrittogli con la formula «perché il fatto non sussiste».

La sentenza di assoluzione si basava sull'accertata inesistenza del presupposto di fatto del reato contestato, vale a dire l'asserita incapacità di Beatrice Sorlini (va segnalato, peraltro, che il difensore della parte civile neppure rassegnava le conclusioni).

Tale sentenza diveniva irrevocabile il 14.1.1994.

Sulla medesima vicenda e per gli stessi fatti risulta essere stato archiviato altro procedimento penale (proc. n. 3298/97-mod. 21) a carico di Guido Fornari, procedimento iscritto per il reato di sequestro di persona ai danni di Beatrice Sorlini.

Va infine segnalato che dagli atti del processo risulta l'esistenza di un contratto preliminare di vendita dell'immobile in discussione da Beatrice Sorlini a Severino Bertoli in data 17.3.1990, nonchè il versamento in favore del Bertoli, in relazione al mancato perfezionamento della vendita di cui sopra, della somma di lire 300.000.000 su libretti di risparmio.

Il prezzo della vendita, sia nel preliminare di cui sopra che nel successivo contratto di vendita dell'immobile alla Perfin, veniva indicato in lire 1.500.000.000.

Si precisa infine che la richiesta di escutere i testimoni Faustini e Tagliaferri veniva respinta dal Tribunale con ordinanza resa all'udienza dibattimentale in data 14.5.1993 in quanto ritenute prove relative a fatti diversi e successivi a quelli oggetto dell'imputazione.

Alla luce di quanto sopra rappresentato non sembrano emergere profili di responsabilità a carico dei magistrati di Brescia che si sono occupati della vicenda oggetto dell'interrogazione, atteso che si rischierebbe di entrare nel merito dell'attività giurisdizionale doverosamente svolta dai predetti magistrati, attività che è insindacabile in sede amministrativa, se non nelle ipotesi, nella fattispecie non ricorrenti, di macroscopica violazione di legge, ovvero di attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 novembre 2004)

COLETTI. – *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. – Premesso:

che la Provincia di Chieti – Settore n. 3 Viabilità, nei mesi di febbraio – marzo 2004, ha affidato a trattativa privata 18 lavori pubblici, tutti di importo inferiore a 100.000 euro;

che le relative delibere sono state emesse senza alcuna motivazione e senza che esse fossero comunicate all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, in violazione dell'art. 24, comma 2, della legge 11.02.1994, n. 109,

si chiede di conoscere se non si ritenga doveroso trasmettere gli atti dei suddetti procedimenti di affidamento delle opere all'Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici per l'accertamento di irregolarità, eventual-

mente anche di rilevanza penale, ai sensi dell'art. 4, comma 4, della legge suddetta.

(4-06610)

(21 aprile 2004)

Risposta. – Il problema sollevato dall'onorevole interrogante può considerarsi superato in quanto il 30 aprile 2004 l'Amministrazione provinciale di Chieti, conformemente a quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109 (legge quadro in materia di lavori pubblici), e dalle disposizioni impartite dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, ha provveduto ad inviare all'Osservatorio dei lavori pubblici l'elenco e le motivazioni delle opere affidate in trattativa privata nel primo trimestre dell'anno corrente.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno

D'Alì

(2 novembre 2004)

CORTIANA, RIPAMONTI. – *Ai Ministri delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Premesso che:

nella Regione Piemonte, dopo attenti controlli, è stato avviato un programma di bonifica per la distruzione del mais transgenico contaminato da OGM;

queste operazioni di bonifica riguardano diverse centinaia di ettari di campi;

considerato che:

in questo periodo dell'anno avviene la fioritura, e la relativa emissione di polline aumenta i rischi di contaminazione delle colture tradizionali e biologiche;

sono sempre più forti le preoccupazioni delle associazioni ambientaliste, dei singoli agricoltori, dei consumatori che segnalano nel mese di maggio sequestri di campi contaminati da OGM avvenuti anche nella Regione Lombardia, specie in Provincia di Pavia,

si chiede di sapere:

quali attività di controllo siano state effettuate nella Regione Lombardia per accertare l'assenza di coltivazioni contaminate da OGM;

se corrisponda al vero che, nelle province lombarde, siano stati sequestrati ingenti quantitativi di sementi contaminate da OGM, specie in Provincia di Pavia, nella zona di spettanza del Consorzio Agrario di Corteolona;

se siano stati individuati campi che hanno utilizzato tali sementi;

per quali ragioni in Lombardia, diversamente dal Piemonte, non sia stata approntata nessuna campagna di bonifica dei campi contaminati da OGM.

(4-04989)

(16 luglio 2003)

Risposta. – La vigilanza e il controllo sulla vendita di sementi è svolta, nell'ambito del Piano nazionale per il controllo delle sementi e con il coordinamento del Ministero delle politiche agricole e forestali, dalle seguenti strutture: l'Ente Nazionale Sementi Elette (E.N.S.E.) e l'Istituto centrale per la repressione frodi per quanto riguarda i controlli alla produzione, il Comando Carabinieri per le politiche agricole e il Corpo forestale dello Stato per quanto riguarda i controlli alla commercializzazione e distribuzione.

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) sono intervenute a seguito di una segnalazione, da parte dell'istituto centrale per la repressione frodi, relativa ad alcune aziende agricole che avevano acquistato sementi appartenenti a lotti nei quali, successivamente ad accertamenti analitici svolti da laboratori individuati dallo stesso Ministero delle politiche agricole e forestali, era stata riscontrata la presenza di OGM. Gli accertamenti svolti dalle ASL hanno, pertanto, riguardato solo quelle aziende agricole che, sulla base dei controlli effettuati dai competenti organismi, risultavano aver acquistato le sementi in questione.

Dai sopralluoghi effettuati è emerso che alcune delle aziende agricole in questione, su segnalazione dei venditori, avevano provveduto a restituire tutto o parte del quantitativo acquistato ai venditori medesimi, qualora non avessero già provveduto alla semina. Nel caso, invece, di sementi già in coltura, si è provveduto al sequestro dell'appezzamento. In totale gli ettari posti sotto sequestro sono risultati 423 e hanno interessato 99 aziende.

Per quanto riguarda, nello specifico, la provincia di Pavia, le aziende agricole interessate ai provvedimenti di sequestro sono risultate 26 per un totale di 177 ettari e, secondo le informazioni fornite dalla ASL competente per territorio, non sono state segnalate aziende che avessero acquistato sementi dal Consorzio agrario di Corteolona.

Inoltre, dalle informazioni in possesso della Direzione generale dell'Assessorato regionale alla sanità non risulta essere stato effettuato, nel mese di maggio, alcun sequestro di appezzamenti da parte delle ASL; tali operazioni sono state invece eseguite, solo a seguito delle indicazioni regionali, nei mesi di luglio e agosto 2003.

Si ribadisce, infine, che i sequestri operati dalle ASL hanno riguardato solo gli appezzamenti e non le sementi. I sequestri di sementi potreb-

bero, tutt'al più, essere stati operati dalle strutture competenti al controllo sui venditori.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento
GIOVANARDI

(10 novembre 2004)

CREMA. – *Al Ministro della giustizia.* – Per sapere se risponda al vero la notizia apparsa sulla stampa secondo la quale il personale amministrativo del Palazzo di giustizia di Venezia, ad eccezione dei dirigenti delle cancellerie e dei magistrati, è stato privato della casella *e-mail* personale, con il conseguente ritorno al cartaceo, anch'esso peraltro razionato da altri tagli ministeriali.

Considerato che questa eventuale decisione contrasta con il progetto lanciato dalla Pubblica Amministrazione, teso a privilegiare la comunicazione ed il passaggio di atti per via informatica, l'interrogante chiede di sapere come mai acquistando *hardware* in grandi quantità e stipulando maxi-contratti di manutenzione non si sia riusciti a spuntare un prezzo più conveniente dei trenta euro per ciascuna casella di posta elettronica e soprattutto perchè non si sia pensato di creare una rete di posta elettronica interna al *server* del Palazzo di Giustizia.

(4-06936)

(22 giugno 2004)

RISPOSTA. – La competente Direzione generale, fino al maggio 2004, su indicazione dei capi degli uffici giudiziari e di quelli dell'amministrazione centrale ha attribuito al personale dell'amministrazione giudiziaria e penitenziaria oltre 36.000 caselle di posta elettronica, a fronte di un organico complessivo di circa 90.000 dipendenti.

In vista del dispiegamento del nuovo servizio di posta elettronica certificata (PEC) destinato, unitamente al servizio di posta elettronica esistente, a soddisfare le esigenze di comunicazione istituzionale tra gli Uffici giudiziari ed il Ministero, la medesima Direzione ha avviato, fin dall'autunno 2003, un monitoraggio sull'uso dei servizi di interoperabilità (Internet e posta elettronica) al fine di razionalizzare il servizio e di ridurre i costi e gli sprechi.

Il monitoraggio dei servizi di interoperabilità ha evidenziato due aspetti:

molte caselle di posta (personali o di ufficio) sono scarsamente utilizzate (sia in uscita che in entrata);

gli accessi ad Internet sono molto spesso rivolti a siti di scarsa attinenza con l'attività giurisdizionale (ad esempio testate giornalistiche) ovvero per effettuare *download* di *file* in formato mp3 (audio musicali).

Un'attenta valutazione delle conseguenze di un tale utilizzo dei servizi di interoperabilità ha portato a concludere che:

il costo mensile *pro-capite* della singola utenza di interoperabilità (24 euro) deve trovare giustificazione in un'effettiva esigenza di servizio che non possa essere altrimenti soddisfatta;

il flusso di dati sulla rete, indotto dall'uso di Internet e dall'uso della posta elettronica, determina un intasamento della struttura di rete che, a sua volta, induce un rallentamento dei servizi essenziali e impone di investire sempre maggiori risorse finanziare per ampliare la banda a disposizione, ingenerando così una rincorsa continua tra occupazione di banda ed investimenti.

Si è reso necessario, ad avviso anche della conferenza dei Capi Dipartimento tenutasi il giorno 12 novembre 2003, insediata a norma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n. 55, un intervento di razionalizzazione nell'uso e nella disponibilità dei servizi di interoperabilità.

Per dare corso all'intervento la citata Direzione, con nota dell'11 dicembre 2003, ha sollecitato i capi degli uffici giudiziari a razionalizzare l'utilizzo dei servizi di interoperabilità, mediante le seguenti azioni combinate:

1) *Revisione utenze per i servizi di interoperabilità, (Internet e posta elettronica).*

I Capi degli Uffici giudiziari dovevano procedere ad una ricognizione delle utenze attivate per il personale, avendo cura di mantenere le utenze medesime solo a coloro che effettivamente ne fanno uso. Sempre in merito alla razionalizzazione delle utenze Internet, si era suggerito ai Capi degli Uffici di verificare la effettiva esigenza dell'accesso al cosiddetto Internet pubblico o piuttosto, tenuto conto delle finalità dello stesso, al solo Internet istituzionale. Per quanto riguarda il servizio di posta elettronica, si era suggerito di istituire – soprattutto negli uffici di grandi dimensioni – un servizio di posta elettronica «interno», non attestato cioè su «giustizia.it», ma basato a livello di ufficio giudiziario; per i dettagli tecnici di configurazione ed amministrazione di detto sistema era stata fornita la disponibilità dei CISIA presenti sul territorio.

2) *Utilizzo dell'accesso Internet.*

La competente Direzione, evidenziando i picchi orari nell'utilizzo di Internet, ha ritenuto di dover suggerire la individuazione di un limite orario giornaliero di connessione (tra le ore 14,00 e le ore 15,00). Si è, inoltre, provveduto a limitare i *download* (cosiddetto scarico di *file*) che, come ha evidenziato il monitoraggio, sono spesso finalizzati a «scaricare» *file* in

formati chiaramente significativi di un uso personale o ludico del servizio (audio-mp3, eccetera).

3) *Utilizzo delle caselle di posta elettronica.*

L'analisi del monitoraggio effettuato ha evidenziato che più di un modesto numero di utenti non utilizzano affatto, o utilizzano in maniera del tutto insignificante, le caselle di posta elettronica loro attribuite. Sotto tale aspetto, nell'evidenziare che spetta alla considerazione del Capo dell'Ufficio giudiziario la verifica della attuale e concreta necessità di mantenere il servizio di posta in capo a tali utenti, la Direzione, allo scopo di ridurre i costi e gli sprechi, ha preannunciato l'intenzione di procedere all'eliminazione delle utenze di interoperabilità connesse a caselle di posta elettronica, che risultino avere movimentato un numero di messaggi pari a zero nel periodo di riferimento.

Inoltre, in adempimento alle indicazioni strategiche emerse nella citata conferenza dei Capi Dipartimento, è stato effettuato il monitoraggio delle caselle di posta elettronica che, pur assegnate al personale su specifica richiesta del Capi degli Uffici, non sono state utilizzate nel mese di gennaio 2004.

Il monitoraggio effettuato ha portato ad evidenziare che oltre 6.000 caselle di posta assegnate al personale in servizio negli uffici giudiziari non venivano utilizzate; tali caselle di posta elettronica sono state oggetto di eliminazione, previa informativa al titolare mediante messaggio di posta elettronica.

Si evidenzia, infine, che la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 27 novembre 2003, nel raccomandare la diffusione dei servizi di posta elettronica a tutto il personale per ridurre od eliminare il flusso documentale cartaceo, non impone che tale servizio sia del tipo attualmente in uso, costituito cioè da una casella di posta di «dominio» interoperabile con gli altri sistemi di posta della Pubblica Amministrazione e con Internet, né che vengano assegnate caselle di posta elettronica personali, quali quelle attualmente distribuite.

La questione, oltre a riguardare problematiche organizzative e di gestione del personale, concerne anche tematiche economiche e finanziarie, tenuto conto che l'attuale costo annuo dell'utenza di interoperabilità (comprendente vari servizi tra cui la casella di posta elettronica) è di circa 330,00 euro. Un'indiscriminata diffusione delle caselle di posta a tutto il personale dell'Amministrazione, sia essa giudiziaria o penitenziaria, richiederebbe la disponibilità di risorse finanziarie, ad oggi non assegnata a questo Dicastero.

Per fare fronte alle crescenti necessità di utilizzo della posta elettronica e per ridurre i costi della stessa sono state intraprese varie e coordinate azioni: eliminazione delle caselle non utilizza diffusione di caselle di posta elettronica certificata per la corrispondenza ufficiale degli uffici, diffusione delle caselle di posta elettronica di servizio in sostituzione di

quelle personali, riduzione del costo unitario della casella di posta «giustizia», implementazione di altri e diversi sistemi di posta elettronica che non rientrino in quelli del dominio «giustizia» e che siano di minor costo.

Il Ministro della giustizia
Castelli

(10 novembre 2004)

DEMASI. – *Ai Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'articolo 7 della legge n. 145/2002 introduce un nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo n. 165/2001 secondo il quale la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza;

che in sede di prima applicazione, ai fini dell'inquadramento nella categoria, si prescinde dal possesso della laurea purché il personale sia in possesso degli altri requisiti di legge e sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso alla ex carriera direttiva;

che il secondo comma del predetto articolo prevede la possibilità di costituire l'area della vicedirigenza anche in altri comparti di contrattazione, con riferimento al personale appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del comparto Ministeri;

che l'art. 10 della legge 145/2002 detta alcune disposizioni transitorie con riferimento ai tempi ed alle modalità di costituzione dell'area predirigenziale;

che dal complesso normativo richiamato, con riferimento ai tempi, discende la istituzione di una Commissione paritetica ARAN - organizzazioni sindacali con il compito di formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina dell'area secondo le modalità e i tempi indicati nell'art. 10 della legge 145/2002;

che per l'area della vicedirigenza relativa a comparti diversi da quelli dei Ministeri si rende necessaria l'emanazione di un decreto interministeriale di equiparazione tra categorie omologhe ai C2 e C3 del comparto Ministeri;

che per tale finalità sarebbe stato costituito un gruppo di lavoro a composizione mista con il compito della predisposizione della bozza di decreto interministeriale,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il gruppo di lavoro di cui in premessa abbia ultimato i lavori;

se i Ministri in indirizzo siano in condizione di dare piena attuazione al terzo comma dell'art. 10 della legge 145/2002;

in difetto, quali siano le previsioni temporali per dare concreta attuazione a detta legge.

(4-05988)

(28 gennaio 2004)

Risposta. – Si fa riferimento all'interrogazione di cui all'oggetto, in cui vengono chiesti elementi informativi in ordine allo stato di attuazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e l'attuazione dell'area della vicedirigenza. Si fa riferimento, in particolar modo, al gruppo di lavoro, a composizione mista, per la predisposizione della bozza di decreto interministeriale di equiparazione fra le qualifiche C2 e C3 del comparto Ministeri e le corrispondenti qualifiche degli altri comparti di attuazione previsto dall'articolo 17-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Al riguardo si forniscono i seguenti elementi di risposta.

1. Sul piano prettamente normativo, l'articolo 7 della legge n. 145 del 2002 al terzo comma, introducendo il nuovo articolo 17-*bis* al decreto legislativo n. 165 del 2001, dispone che la contrattazione collettiva del comparto Ministeri disciplina l'istituzione di un'apposita area della vicedirigenza, nella quale viene ricompreso il personale laureato appartenente alle posizioni C2 e C3, in base al vigente ordinamento del personale, con almeno cinque anni di anzianità in dette posizioni o nelle corrispondenti qualifiche VIII e IX del precedente ordinamento.

In sede di prima applicazione, ai fini dell'inquadramento nella categoria, si prescinde dal possesso della laurea, purché il personale in oggetto sia comunque in possesso degli altri requisiti e sia risultato vincitore di procedure concorsuali per l'accesso all'ex carriera direttiva anche speciale. Si tratta, comunque, di una norma transitoria che esaurisce la propria efficacia nella fase di iniziale istituzione dell'area professionale in questione. Il secondo comma del predetto articolo 17-*bis* prevede la possibilità di costituire la predetta area della vice dirigenza anche negli altri comparti di contrattazione, con riferimento al personale appartenente a posizioni equivalenti alle posizioni C2 e C3 del Comparto Ministeri. Circa le modalità di costituzione dell'area della vice dirigenza per i comparti diversi da quello dei Ministeri, lo stesso articolo 17-*bis* richiede un adempimento propedeutico, costituito dall'emanazione del decreto interministeriale di equiparazione fra le categorie omologhe ai C2 e C3 del Comparto Ministeri.

Per la predetta finalità, presso questo Dipartimento, verrà costituito un apposito gruppo di lavoro a composizione mista, che avrà il compito di predisporre la bozza di decreto interministeriale, composto dal Dipartimento della funzione pubblica, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dall'ARAN.

2. L'articolo 10, comma 3, della legge n. 145 del 2002 detta alcune disposizioni transitorie anche con riferimento ai tempi ed alle modalità di costituzione della predetta area predirigenziale. Si stabilisce, più precisamente, che le disposizioni in oggetto si applicano a decorrere «dal periodo contrattuale successivo a quello in corso» alla data di entrata in vigore della legge stessa, sulla base di contratti collettivi stipulati a seguito dell'emanazione di appositi atti di indirizzo all'ARAN, «anche per la parte relativa all'importo massimo delle risorse finanziarie da destinarvi».

Il Protocollo d'intesa Governo-Sindacati del 4-6 febbraio 2002, a sua volta, ha ribadito la competenza della contrattazione collettiva per la disciplina dell'area della vice-dirigenza, prevedendo, inoltre, che le risorse «dovranno essere aggiuntive rispetto a quelle previste per i rinnovi contrattuali».

Atteso il rinvio esplicito dell'articolo 10 citato al periodo contrattuale successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2002, la legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350 del 2003) non ha previsto, nell'ambito degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali, apposite risorse destinate alla vice-dirigenza.

3. Il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale non dirigente del comparto Ministeri per il quadriennio 2002-2005 ha previsto, all'articolo 9, l'istituzione di un'apposita Commissione paritetica, con il compito, fra l'altro, di «formulare proposte in ordine alla verifica della disciplina dell'area della vice dirigenza e di quella dei professionisti, ai sensi del Protocollo di intesa siglato nel febbraio 2002, tra Governo ed organizzazioni sindacali», disponendo, inoltre, che la realizzazione delle predette proposte «avverrà con le modalità e i tempi indicati nell'articolo 10 della legge n. 145 del 2002». Analoghe commissioni sono state previste dagli altri contratti collettivi nazionali di lavoro per il quadriennio 2002-2005 degli altri comparti.

In data 10 maggio 2004 sono stati avviati dall'ARAN i lavori della Commissione paritetica per il sistema classificatorio, prevista dall'articolo 9 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri. Si sono già svolti diversi incontri di tale commissione e i lavori risultano ancora in corso.

4. In conclusione si osserva che la decorrenza della disciplina in parola sembra doversi riferire al periodo contrattuale successivo a quello in corso (quadriennio 2002-2005) e troverebbe, pertanto, applicazione nella prossima tornata contrattuale.

Anche la composizione del Gruppo di lavoro per la predisposizione del decreto interministeriale per l'equiparazione ha subìto il condizionamento temporale dettato dalla disposizione di legge.

Sull'argomento, tuttavia, si evidenzia l'esistenza di posizioni fortemente differenziate fra le varie organizzazioni sindacali, fra le quali alcune sostengono apertamente la tesi della decorrenza della costituzione della categoria della vicedirigenza già a partire dal biennio economico 2004-2005, in contraddizione con altre più rappresentative a livello generale che ne sostengono invece la costituzione a partire dal quadriennio 2006-2009.

Il Ministro per la funzione pubblica

Mazzella

(27 ottobre 2004)

DE PAOLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

i due medici di base operanti ad Ossimo, a causa di problemi con l'Amministrazione Comunale, hanno deciso di spostare i loro ambulatori nelle frazioni di Borno e Sacca di Esine;

si tratta di paesini di montagna con abitanti anziani e disabili, nonché scarsamente forniti di servizi di trasporto,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Presidente del Consiglio e del Ministro in indirizzo sulla vicenda;

se non si ritenga opportuno esercitare una funzione di controllo sull'Amministrazione comunale di Ossimo al fine di ricomporre la frattura venutasi a creare con i medici di base e sollecitare il responsabile ASL della Valle Camonica per ripristinare la situazione antecedente, eliminando il notevole disagio della popolazione locale.

(4-06928)

(16 giugno 2004)

Risposta. – La situazione di disagio nel comune di Ossimo (Brescia) segnalata dall'onorevole interrogante è stata superata con l'assegnazione da parte dell'ASL di competenza di due medici che, rispettivamente dall'ultima settimana di giugno e dalla prima settimana di luglio 2004, assicurano il servizio ambulatoriale per un giorno a settimana uno e l'altro per due.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(2 novembre 2004)

FIRRARELLO. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

la Regione siciliana con deliberazione della Giunta Regionale n. 160 del 30/05/03 e n. 203 del 17/07/03, ha approvato 1«'Accordo di programma quadro Sanità» nell'ambito del quale è stata prevista l'istituzione di un «Centro di Adroterapia» nell'Area di Catania;

l'Assessorato regionale della Sanità, ha conferito alla «Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania» l'incarico di predisporre un apposito progetto in esecuzione delle predette deliberazioni e conseguentemente ha inoltrato la proposta progettuale predisposta ai competenti Ministeri con richiesta di ammetterla a finanziamento, mediante l'utilizzo di risorse già destinate agli investimenti nel settore della Sanità della Regione siciliana;

si ritiene opportuno evidenziare che i Laboratori Nazionali del Sud dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Catania e l'Ospedale Cannizzaro di Catania sono dotati di personale medico altamente specializzato ed in possesso delle specifiche competenze richieste per operare nel campo in

oggetto; inoltre l'Ospedale Cannizzaro è dotato di tutta la necessaria tecnologia di supporto all'attività del Centro di Adroterapia, e di personale di elevata competenza tecnico-scientifica per la gestione e manutenzione delle apparecchiature utilizzate per il «Centro»; l'Ospedale Cannizzaro ha altresì proceduto all'individuazione delle aree, di sua proprietà, da destinare alla realizzazione del Centro in argomento;

la realizzazione del suddetto «Centro» è importante anche in funzione del necessario progresso socio-sanitario ed economico-sociale della Sicilia e del Mezzogiorno. La struttura in argomento infatti andrebbe ad allocarsi in un'area del Paese notoriamente carente di analoghi Centri dì medicina ad alta specializzazione;

per il perseguimento di ta1e obiettivo ed in funzione del soddisfacimento di un interesse primario della collettività il Governo della Regione siciliana ha profuso un forte impegno ponendo l'apertura del citato centro come uno dei fondamentali traguardi della propria attività,

si chiede di sapere quali misure siano state finora adottate al fine di concretizzare quanto previsto nel citato Accordo di programma e quali si intendano adottare, onde supportare l'impegno già profuso e consentire una tempestiva approvazione e realizzazione del «Centro di Adroterapia». (4-05801)

(16 dicembre 2003)

RISPOSTA. – Come segnalato nell'interrogazione parlamentare in esame, la regione Sicilia, con due deliberazioni della Giunta regionale, la n. 160 del 30 maggio 2003 e la n. 203 del 17 luglio 2003, ha approvato l'Accordo di programma quadro sanità, nell'ambito del quale era inizialmente prevista l'istituzione di un «Centro di adroterapia» presso l'Azienda ospedaliera di Cannizzaro, utilizzando le risorse economiche stanziate con la deliberazione del CIPE n. 142 del 1999.

Il Ministero della salute ha provveduto a segnalare all'Amministrazione regionale siciliana la necessità di rimodulare la programmazione sanitaria sulla base degli indirizzi formulati a livello nazionale.

Venivano richiamati, in particolare, l'articolo 92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001), che dispone la realizzazione di un Centro nazionale di adroterapia oncologica, da definire a livello sovraregionale, e il decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in data 1° marzo 2001, con il quale sono stati individuati gli enti di ricerca «facenti parte dell'ente preposto alla realizzazione del Centro nazionale di adroterapia oncologica».

La Regione, pertanto, superando il precedente orientamento, con deliberazione della Giunta regionale n. 432 del 23 dicembre 2003, ha previsto il potenziamento dei Centri di eccellenza d'ortopedia e di oncologia, rispettivamente presso l'Azienda ospedaliera «Vittorio Emanuele» di Catania e presso l'Azienda ospedaliera «Papardo» di Messina.

Questi interventi, che rispondono alle priorità della riqualificazione del sistema sanitario regionale e del potenziamento tecnologico a supporto dei servizi sanitari, sono divenuti parte dell'Accordo di programma quadro, stipulato dalla Regione con i Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.

Per il relativo finanziamento si provvederà con i programmi di investimento, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), e con gli stanziamenti di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di interventi straordinari per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani.

Con il medesimo accordo, le parti si sono impegnate ad effettuare le necessarie verifiche di ordine programmatico e tecnico-sanitario per la realizzazione di un centro di protonterapia nell'area di Catania, in conformità alle indicazioni contenute in un recente studio dell'AIRO (Associazione italiana di radioterapia oncologica), nell'ambito della nascente rete italiana dei centri di adroterapia.

La previsione del suddetto centro mira ad un processo di ottimizzazione del quadro nazionale della ricerca oncologica avanzata, sia per l'aspetto sanitario sia per quello strettamente tecnologico.

Il Ministro della salute
SIRCHIA

(10 novembre 2004)

FLORINO. – *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* – Premesso:

che con le interrogazioni 4-04715 dell'11 giugno 2003 e 4-04470 del 7 maggio 2003 lo scrivente ha chiesto, tra l'altro, ai Ministri in indirizzo se ritenessero di istituire un'apposita commissione di indagine per accertare se presso il TAR della Campania vi fossero state forme di devianza o comunque di condizionamento dell'azione giudiziaria che avessero inciso negativamente sulla imparzialità e sul libero convincimento dei giudici, alla luce di talune sentenze, consultabili sul sito internet *www.giust.it*, con le quali sono stati annullati i certificati antimafia delle Prefetture di Napoli e di Caserta, relativi a ditte collegate alla criminalità organizzata;

che tra i soggetti beneficiari delle singolari decisioni giurisdizionali del TAR della Campania figura l'impresa Nuova Porricelli, collegata al pericoloso pregiudicato del Nolano-Vesuviano Giovanni Porricelli, soprannominato «Sette pistole», accusato di efferati delitti di camorra. In particolare, al riguardo, la sentenza n.1171/2003 della Terza sezione del TAR della Campania – nel cui collegio giudicante figura un magistrato noto per aver assunto, nel periodo in cui ha svolto le funzioni di giudice, una carica politica nell'ambito della circoscrizione amministrativa proprio del Nolano – Vesuviano – appare oltremodo abnorme, poiché rende inefficace la cautela antimafia emessa della Prefettura di Napoli nei confronti

della predetta ditta Porricelli nonostante la prova, fornita dagli Organi di Polizia, del condizionamento dell'impresa;

che la citata sentenza n. 1171/2003 appare inconfutabilmente in contrasto sia con il disposto normativo di cui al decreto legislativo 490/94 ed al decreto del Presidente della Repubblica 252/98 che con lo stesso indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato, che ha ripetutamente stabilito che «la cautela antimafia non mira all'accertamento di responsabilità, ma si colloca come la forma di massima anticipazione dell'azione di prevenzione, inerente alla funzione di polizia e di sicurezza, rispetto a cui assumono rilievo, per legge, fatti e vicende solo sintomatici e indiziari, al di là dell'individuazione di responsabilità penale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4724 del 26 giugno 2001, e Consiglio di Stato – Sez. V – 24 ottobre 2000, n. 5710);

che, invero, dalle motivazioni della citata sentenza n. 1171/2003, consultabile sul sito internet *www.giust.it*, si evince che la cautela antimafia, relativa alla ditta «Nuova Porricelli», risulta suffragata da inconfutabili elementi di condizionamento camorristico, essendo stato, tra l'altro, accertato che il Porricelli, detto «Sette pistole», era fisicamente presente sul cantiere edile all'atto delle verifiche antimafia; cioè, nonostante, la prova dell'ingerenza malavitosa nell'impresa e, quindi, di qualcosa in più rispetto agli elementi richiesti dalle disposizioni normative vigenti in materia (fatti e vicende solo sintomatici e indiziari), il TAR ha inspiegabilmente annullato il provvedimento di prevenzione antimafia adottato a carico della predetta impresa;

che, a prescindere dalle responsabilità penali per le ipotesi di devianza e di condizionamenti esterni che hanno eventualmente sotteso la citata decisione giudiziaria, a parere dell'interrogante l'abnorme motivazione addotta dal TAR della Campania avrebbe dovuto indurre la competente Avvocatura Generale dello Stato ad imporre appello al Consiglio di Stato avverso la medesima sentenza al fine di impedire il concretizzarsi dei conseguenti effetti deleteri in ordine alle iniziative di contrasto al fenomeno delle ingerenze negli appalti pubblici di soggetti ritenuti collegati alla criminalità organizzata;

che, invero, dalla consultazione del sito *www.giust.it* non risulta che l'Avvocatura Generale dello Stato abbia appellato la citata sentenza n. 1171/2003;

che l'eventuale decisione dell'Avvocatura Generale dello Stato di rinunciare all'interposizione dell'appello appare del tutto immotivata ed ingiustificata se si considera che, per effetto del consolidato indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato formatosi in materia di cautele antimafia, la citata sentenza n. 1171/2003 della Terza sezione del TAR Campania, avente motivazioni opposte a tale indirizzo, sarebbe stata molto verosimilmente annullata dal Giudice Amministrativo di secondo grado,

l'interrogante chiede di sapere:

se la sentenza n. 1171/2003 della Terza sezione del TAR della Campania sia stata appellata dinanzi al Consiglio di Stato;

se, qualora l'Avvocatura Generale dello Stato non avesse provveduto a tale incombenza, i Ministri in indirizzo non intendano accertare se ciò non possa essere collegato a pressioni esercitate sulla stessa Avvocatura al fine di evitare un sicuro accoglimento del ricorso che, tra l'altro, avrebbe potuto confermare le ipotesi di devianza e di condizionamento della decisione della Terza sezione del TAR della Campania di cui alla sentenza n. 1171/2003, con la quale è stata annullata la cautela antimafia della ditta Porricelli, riconducibile al pluripregiudicato del Nolano-Vesuviano «Sette pistole»;

se i Ministri in indirizzo, qualora non sia stato interposto appello, non intendano attivare nei confronti dell'Avvocatura Generale dello Stato, per quanto di rispettiva competenza, procedure surrogatorie, per tale doveroso adempimento.

(4-04979)

(16 luglio 2003)

Risposta. – Come ricordato dall'onorevole interrogante, con sentenza n. 1171/2003 il TAR della Campania ha accolto il ricorso presentato dalla ditta Nuova edilizia Porricelli s.r.l. avverso il provvedimento interdittivo antimafia adottato dal Prefetto di Napoli il 13 febbraio 2002, ai sensi dell'art. 10, comma 1 lett. *c)*, del decreto del Presidente della repubblica n. 252/98.

L'avvocatura generale dello Stato, interessata dalla stessa Prefettura di Napoli, non ha ritenuto di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la citata sentenza in quanto gli indirizzi posti a base della declaratoria di «sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa» nei confronti della ditta Nuova Porricelli s.r.l. «pur assumendo una oggettiva valenza, non risultano allo stato degli atti correlati ad una analisi della situazione gestionale e finanziaria della ditta, tale da giustificare un provvedimento interdittivo che riveste notevole incidenza sul diritto d'impresa».

In considerazione di tali motivazioni l'Amministrazione, seguendo le indicazioni già contenute nella sentenza del TAR, avvalorate peraltro, dal parere espresso in tal senso dalla Avvocatura, ha deciso di rinnovare l'atto annullato, allargando l'istruttoria, tra l'altro, alle modalità di gestione e di finanziamento della ditta stessa e ai rapporti che la stessa mantiene con persone ed entità legate o conniventi rispetto alla malavita organizzata.

La Prefettura di Napoli, di conseguenza, ha disposto l'esecuzione di ulteriori accertamenti mediante la costituzione di una Commissione interforze nominata ai sensi del decreto-legge n. 629 del 1982 e successive modificazioni e integrazioni.

All'esito delle indagini della predetta Commissione interforze, sono stati assunti ulteriori e gravi elementi che hanno confermato il condizionamento nelle scelte e negli indirizzi della società «Nuova Porricelli» da parte di esponenti della criminalità organizzata.

Pertanto, con decreto del Prefetto di Napoli del 30 aprile 2004, è stata nuovamente dichiarata interdetta ai fini antimafia la ditta Nuova Edi-

lizia Porricelli s.r.l., pur non sussistendo nei confronti dell'amministratore unico della medesima società cause di divieto di cui all'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'ALÌ

(5 novembre 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

l'Ospedale «Padre Antero Micone» di Genova-Sestri Ponente, facente parte della AUSL 3 Genovese, ha, da sempre, un reparto di Chirurgia Generale che effettuava anche interventi in *day surgery*;

in data 31 luglio 2002 l'AUSL 3 Genovese ha approvato la deliberazione n. 2229 con cui ha istituito la struttura complessa «Attività di *day surgery*» presso il Polo Ospedaliero Ponente della AUSL 3 Genovese;

di fatto, all'Unità Operativa di Chirurgia, che aveva una dotazione prevista di 35 letti ed effettiva di 30 posti letto di ricovero ordinario a ciclo continuativo e 3 in *day hospital,* sono stati sottratti 9 posti letto, per effettuare la *day surgery*, più altri 4 posti letto per il ricovero di casistica complicata nel corso di trattamenti in *day surgery*;

si è istituito un nuovo primariato di chirurgia in *day surgery*, probabilmente caso unico in Italia, e pertanto nell'Ospedale «Padre Antero» di Genova Sestri Ponente vi sono attualmente due primari di chirurgia;

in data 31 dicembre 2003 con deliberazione n. 1797 la AUSL 3 Genovese ha ulteriormente tolto 4 posti letto alla chirurgia generale per trasformarli in «*five day surgery*» «per il trattamento di patologie più complesse per le quali sia necessario garantire un periodo di osservazione post-operatorio adeguato e l'accesso a tale modello assistenziale a utenti con residenza lontana e non dimissibili in giornata in relazione a problemi di ordine socio-familiare o per la comparsa di effetti indesiderati»;

in definitiva il «*five day surgery*» non rappresenta altro che la sottrazione di posti letto, di sedute operative e di medici secondari di chirurgia generale al Primario titolare per trasferirli all'altro, ad avviso dell'interrogante più gradito alla AUSL 3 o alla Regione Liguria;

i posti letto dell'Unità Operativa di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Sestri Ponente nel giro di neanche un anno e mezzo si sono ridotti dai previsti 35 per ricoveri ordinari e 3 in *day hospital* a 16 di ricovero ordinario e 2 in *day hospital*, ma, di fatto, per motivi di ristrutturazione edilizia sono ridotti, complessivamente, a 12,

si chiede di sapere:

se corrisponda al vero che il Primario per l'attività di *day surgery* vanti una solida amicizia con il Presidente della Giunta Regionale Ligure Sandro Biasotti;

per quale motivo l'attività di *day surgery* non potesse essere espletata dal Primario di chirurgia generale come normalmente succede in tutti gli ospedali;

per quale motivo per l'attività di *day surgery* nel Polo Ospedaliero del Ponente siano stati sottratti posti letto soltanto alla chirurgia di Sestri Ponente e non anche agli altri ospedali;

se non si ritenga che il «*five day surgery*» non sia altro che chirurgia generale camuffata e se, seguendo questa logica, si potrebbe un domani parlare di «*fifteen day surgery*»;

se sia in atto un'azione di delegittimazione del Primario di Chirurgia Generale dell'Ospedale di Sestri Ponente al cui organico sono stati tolti 3 medici, attribuiti al *day surgery*;

perché si paghino due primari per fare il lavoro di uno;

se i cinque giorni di ricovero siano previsti dal lunedì al venerdì con chiusura al sabato e alla domenica;

se risulti che l'AUSL 3 intenda chiudere anche il reparto di oculistica al sabato ed alla domenica;

perché il reparto di neurologia con un organico di 14 medici non abbia la guardia attiva e passiva;

se si intenda far diventare l'Ospedale «Padre Antero» un poliambulatorio aperto dal lunedì al venerdì.

(4-06078)

(5 febbraio 2004)

Risposta. – Va preliminarmente segnato che, in base all'attuale disciplina normativa, la riorganizzazione della rete ospedaliera, nel cui ambito si inserisce lo sviluppo delle attività di *day surgery*, rientra nella sfera delle attribuzioni delle Regioni, le quali assumono, in materia, le decisioni ritenute più appropriate relativamente alle diverse situazioni, nei limiti e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

L'articolo 3 della legge 16 novembre 2001, n. 405, che ha convertito il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria), nel prevedere che, nell'ambito della ristrutturazione ospedaliera, le Regioni adottino «lo *standard* di dotazione media di 5 posti letto per mille abitanti di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie», ha riconosciuto alle stesse una piena autonomia relativamente alla scelta della metodologia da adottare per il raggiungimento di tale obiettivo.

In merito all'organizzazione dell'attività di *day surgery*, occorre ricordare che sono state approvate, nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 1º agosto 2002, specifiche linee guida (Accordo tra Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento di «Linee guida per l'organizzazione delle attività *day surgery*»).

In particolare, l'articolo 3, comma 1, individua tre «modelli organizzativi», tra i quali anche il «presidio autonomo di *day surgery*», costituito «da una struttura pubblica o privata, dedicata all'erogazione di ricoveri a ciclo diurno per acuti (...) funzionalmente collegato ad una struttura ospedaliera che effettua ricoveri ordinari per acuti situata ad una distanza com-

patibile con l'efficace gestione di eventuali complicanze», nonché «posti letto dedicati» nell'ambito delle unità di degenza ordinaria presenti nelle strutture di ricovero per acuti, pubbliche o private.

In base a quanto indicato nell'atto parlamentare in esame, sembrerebbe che siano proprio questi i modelli organizzativi prescelti dalla AUSL n. 3 genovese.

Per quanto riguarda il secondo dei due modelli organizzativi («posti-letto dedicati»), si precisa che nelle linee guida non c'è alcuna previsione di un *five day surgery*, essendo la tipologia di intervento in questione applicabile solo in caso di ricoveri a ciclo diurno.

Al comma 2 dello stesso articolo viene, tuttavia, disposto che «Per coprire particolari necessità assistenziali dei ricoveri che richiedono un pernottamento e, comunque, per gli interventi e le procedure contrassegnati con l'asterisco nell'elenco incluso nelle presenti linee guida, le Regioni possono avvalersi, secondo proprie esigenze e modalità organizzative, o del ricovero ordinario di un giorno o della *day surgery* seguita da pernottamento...».

L'assessore regionale alla salute della Liguria, per il tramite della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Genova, ha comunicato che «nel perseguire l'obiettivo della riqualificazione della funzione ospedaliera e nel quadro della riconversione dei posti-letto a bassa complessità, con la deliberazione n. 1097 del 28 settembre 2001 della Giunta regionale contenente il regolamento dell'attività di *day surgery* in Regione Liguria e con il Piano socio-sanitario regionale, l'autorità politica regionale decise una strategia di potenziamento del *day surgery* anche se in chiave complementare e non alternativa rispetto al ricovero ordinario.

Sulla base delle indicazioni formulate negli atti regionali appena citati, l'ASL 3 istituì l'Unità operativa multidisciplinare di *day surgery* con deliberazione n. 2813 del 31 ottobre 2001.

Compito di tale unità sarebbe stato organizzare e eseguire all'ospedale Padre Antero interventi in regime di *day surgery* e di *one day surgery* per patologie multispecialistiche in diverse aree disciplinari.

L'analisi dei bisogni degli utenti, rilevati nell'ultimo triennio, fece emergere che le giuste dimensioni dell'Unità operativa di chirurgia generale dell'Ospedale di Sestri Ponente erano di 16 posti-letto di degenza ordinaria e di 2 posti-letto di ospedalizzazione diurna, così come precisato nella deliberazione della ASL 3 n. 1097 del 31 dicembre 2003.

Quest'ultimo documento precisò anche che sarebbe stato il caso di separare le Unità operative di *day surgery* e di chirurgia generale, per la diversità del percorso assistenziale e la complessità organizzativa, derivante dalla gestione di diverse discipline convergenti su letti dedicati in giorni prefissati.

Nel nuovo assetto del nosocomio, attuato sulla base di questo nuovo modello, gli utenti del Medio Ponente hanno ora il vantaggio di fruire di prestazioni sanitarie, per l'innanzi assenti, o l'ospedale Padre Antero è diventato più coerente con la missione nel campo della chirurgia di elezione».

Per quanto riguarda la trasformazione dei posti-letto dal regime di ricovero ordinario in regime di *five day surgery*, l'assessore regionale alla sanità ha precisato che la scelta rientra nell'esercizio dell'autonomia organizzativa aziendale e corrisponde a una tipologia assistenziale innovativa, già operante con successo in altri Paesi, particolarmente indicata per le discipline che forniscono prestazioni ben definite e richiedono degenze standardizzate.

Il modello in questione infatti elimina i ricoveri di pazienti che altrimenti, in assenza di una particolare esigenza clinica, occuperebbero i posti letto con conseguente dilatazione delle liste di attesa per gli interventi di complessità superiore al numero dei giorni considerati nella *five day surgery*.

Oltre a un evidente vantaggio gestionale, l'azienda ricava da questo assetto organizzativo un beneficio economico, per la possibilità di programmare DRG più mirati e di abbassare i costi legati alla presenza del personale.

In ordine all'Unità operativa di oculistica dell'Ospedale Padre Antero, è stato sottolineato che la struttura costituisce il reparto specialistico di riferimento nel nosocomio, e che l'Unità garantisce l'esercizio delle prestazioni anche nei giorni festivi.

L'Unità operativa di neurologia inoltre fa parte del Dipartimento di neurologia dell'Azienda Sanitaria, con un bacino di utenza esteso a tutto il territorio metropolitano; in particolare, la struttura dipartimentale, ospitata presso l'Ospedale San Carlo di Voltri, svolge attualmente soltanto attività ambulatoriali e consulenziali, mentre a seguito della prevista assunzione di due neurologi, sarà possibile, a breve, attivare la guardia medica per 24 ore nella citata Unità operativa.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
Cursi

(9 novembre 2004)

LONGHI. – *Al Ministro della salute*. – Venuto a conoscenza che il 7 luglio 2004 l'AUSL n. 3 Genovese ha comunicato l'intenzione di attivare una serie di chiusure «estive» di alcuni reparti di degenza ed operatori presso l'Ospedale «Padre Antero» di Genova – Sestri. È previsto che:

dal 9 al 24 luglio vi sia un accorpamento di Otorinolaringoiatria con Oculistica;

dal 25 luglio al 23 agosto vi sia l'accorpamento di Otorinolaringoiatria con Chirurgia generale;

dal 24 agosto al 19 settembre il ritorno alla situazione di accorpamento Otorinolaringoiatria/Oculistica di cui al punto *a)*;

dal 2 al 26 agosto la chiusura del Day Surgery Ortopedia;

dal 2 al 24 agosto la chiusura del Day Surgery Chirurgia;

dal 2 al 31 agosto la chiusura del Day Surgery Ortopedia dell'Ospedale di Voltri;

considerato che:

questa situazione di carenza di servizi nel periodo estivo è dovuta soprattutto alla scarsità di personale infermieristico;

come denuncia la CGIL, si era raggiunto un accordo tra organizzazioni sindacali e direzione dell'AUSL n. 3 Genovese per l'assunzione di 80 infermieri entro il 31 dicembre 2003;

la Direzione dell'AUSL n. 3 non ha mantenuto gli impegni presi e sottoscritti,

si chiede di sapere:

perché la Direzione dell'AUSL n. 3 Genovese non abbia mantenuto gli impegni;

perché si penalizzi, ancora una volta, l'assistenza sanitaria nel Ponente genovese;

se l'aumento delle liste di attesa per gli interventi, già ora esistenti, segua le indicazioni del Ministro della salute;

quale sia la valutazione del Ministro in indirizzo in merito ad eventuali responsabilità del Presidente e della Giunta regionale ligure.

(4-07063)

(13 luglio 2004)

Risposta. – Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame sulla base degli elementi pervenuti dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Genova.

Il Direttore generale dell'A.S.L. 3 genovese ha comunicato che l'attività dell'Ospedale «P.A. Micone» è prevalentemente orientata ad interventi di elezione, anche se alcune branche specialistiche continuano a erogare prestazioni in regime di pronto soccorso.

Poiché l'operatività della struttura ospedaliera comprende ricoveri, a ciclo continuo e a ciclo diurno, e attività di ambulatorio, criteri di gestionalità efficiente impongono di cercare di raccordare la domanda di prestazioni con il numero di prestazioni offerte; ne consegue che, poiché nel periodo estivo i ricoveri programmati diminuiscono, le corrispondenti prestazioni sono sospese, per evitare costi gestionali immnotivati.

L'Azienda ha segnalato che, per non incidere sul livello complessivo dellec prestazioni, le attività specialistiche, presenti in più ospedali del Ponente genovese, sono erogate attraverso un meccanismo di alternanza tra i diversi nosocomi, continuando ad essere assicurate le funzioni ambulatoriali e consulenziali presso il Pronto Soccorso, così come la pronta disponibilità notturna e festiva, laddove prevista.

Per quanto riguarda il personale infermieristico, il Direttore generale ha precisato che, attraverso gli strumenti della mobilità e del concorso pubblico «sono state assunte 117 unità infermieristiche, suddivise tra collaboratori professionali sanitari, infermieri di categoria D e infermieri».

L'Azienda, inoltre, ha bandito un ulteriore concorso per l'assunzione di 20 collaboratori professionali sanitari infermieri, categoria D, il cui termine di partecipazione è scaduto il 2 settembre 2004.

Il Sottosegretario di Stato per la salute
CURSI

(9 novembre 2004)

MALABARBA, SODANO Tommaso. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

Poste Italiane è una società per azioni dal 1998 ed il Ministero dell'economia ne è l'unico azionista;

allo stato delle cose, quindi, è possibile sinteticamente affermare che è nell'interesse preminente della collettività la correttezza e la trasparenza della gestione dell'azienda, sia come servizi che come bilancio;

in tale contesto, nell'intreccio tra pubblico e privato, la razionalità economica, pur nella salvaguardia della missione del servizio universale, non può non governare le strategie di intervento nella complessa realtà operativa e produttiva della società;

occorre prendere atto che si è in presenza di un esteso fenomeno di ricorsualità all'autorità giudiziaria come strategia di regolamentazione dei rapporti con il personale dipendente;

in specie, tale scelta viene praticata in relazione all'applicazione di provvedimenti disciplinari, con il sistematico rifiuto dell'istituto del Collegio Arbitrale e di Conciliazione *ex* art. 7 della legge n. 300/1970 e con la conseguente procedura giudiziaria, invocata per l'accertamento della legittimità delle sanzioni irrogate;

tra i provvedimenti disciplinari portati alla decisione del giudice del lavoro vi sono – oltre ai non rari licenziamenti – anche «ammonizioni scritte», collocati al più basso gradino della previsione contrattuale;

quindi ai lavoratori così coinvolti nelle procedure, oltre agli «oneri» già addebitati nella fase meramente contestativa, quali il costo delle audizioni *ex* comma 2 e 3 dell'art. 7 dello statuto dei lavoratori e dei rischi connessi alle «trasferte» per recarsi nelle sedi unilateralmente deliberate dalla società per «accogliere» le giustificazioni verbali (spesso distanti centinaia di chilometri dai luoghi di lavoro degli interessati), è inevitabilmente imposto un carico di spese di spessore significativo, dall'assistenza di un legale alla partecipazione alle udienze, a prescindere dall'esito finale del giudizio stesso;

la stessa società affronta comunque un ingente programma di spese, anche perché molto frequentemente la propria tutela legale e processuale è affidata a professionisti esterni,

si chiede di sapere:

quali e quanti siano stati gli studi legali normalmente utilizzati al di fuori dei dipendenti uffici all'uopo predisposti nella struttura stessa della società;

quante siano state le cause attivate da Poste Italiane S.p.A. per l'accertamento della legittimità di provvedimenti disciplinari, suddivise per regioni e per grado (Tribunale-Corte d'Appello-Cassazione);

quale sia stato l'onere complessivo sopportato da Poste Italiane S.p.A in relazione alle vicende in argomento, di cui al punto che precede;

quanti siano stati i provvedimenti disciplinari espulsivi adottati, suddivisi sempre per regioni.

(4-06252)

(2 marzo 2004)

Risposta. – Al riguardo si fa presente che a seguito della trasformazione dell'ente Poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di intervenire sulla gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza specifica degli organi statutari della società la quale, pertanto, organizza secondo le logiche imprenditoriali ritenute più opportune le risorse di cui dispone, al fine di raggiungere il duplice obiettivo di assicurare condizioni di operatività compatibili con una gestione economicamente equilibrata, nonché di garantire un efficiente servizio all'utenza.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione, in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la medesima società Poste italiane, che ha precisato quanto segue.

Come è noto, la normativa vigente consente al lavoratore che intende impugnare una sanzione disciplinare conservativa di rivolgersi alla competente autorità giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro, oppure richiedere a quest'ultima la costituzione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato che esamini la vicenda in luogo dell'autorità giudiziaria, pronunciandosi poi al riguardo (lodo arbitrale).

A fronte di tali opzioni il datore di lavoro può scegliere se aderire al Collegio di conciliazione e quindi nominare il membro all'interno del predetto Collegio, oppure adire le vie legali.

Stando a quanto riferito, la società Poste già da tre anni preferisce tale ultima opzione dal momento che non solo risulta più conveniente, ma offre migliori garanzie per le parti in causa anche in relazione alla possibilità di eventuali impugnative; è da considerare, inoltre, che in sede di tentativo di conciliazione dinanzi alla Direzione provinciale del lavoro (obbligatorio prima dell'attivazione di tali giudizi), si registrano numerose conciliazioni bonarie, che evitano in tal modo di pervenire all'incardinamento della causa.

Per ciò che concerne l'onere complessivo sopportato in relazione alle vicende in parola, la medesima società Poste ha precisato che la difesa degli interessi societari è affidata nella quasi totalità dei casi al patrocinio interno e che solo una percentuale bassissima, che si aggira intorno all'1%, viene invece affidata a studi esterni, al cui patrocinio la società ricorre limitatamente alle vertenze di impugnativa dei licenziamenti, pro-

mosse dai lavoratori e non rientranti nella casistica regolata dall'articolo 7 della legge n. 300/70.

Quanto alle difficoltà che incontrerebbero i dipendenti che intendono far valere il proprio diritto alla difesa, Poste italiane ha precisato che le vigenti disposizioni contrattuali subordinano la legittimità del procedimento disciplinare alla previa contestazione degli addebiti al dipendente, al fine di consentire allo stesso di esporre, mediante un testo scritto, un'esposizione orale (audizione), o, se preferisce, in entrambi i modi, la propria difesa in relazione al comportamento ascrittogli.

È opportuno altresì precisare che nel corso di un procedimento disciplinare l'audizione del dipendente da parte della società è una fase meramente eventuale e facoltativa, rimessa alla libera ed esclusiva iniziativa del dipendente stesso che, si presume, nel momento in cui opera tale scelta, sia consapevole anche dei disagi ed eventuali oneri connessi.

Stando, infine, a quanto precisato dalla società Poste, l'azienda, per contenere al minimo i costi ed i disagi che gli interessati si trovano a sostenere, dispone che le audizioni si svolgano presso le strutture territoriali dotate di uffici preposti alla gestione del personale, più vicini al luogo di lavoro del dipendente.

A completamento di informazione Poste italiane, nel ribadire che il ricorso agli studi legali esterni avviene solo in presenza di casi di particolare rilevanza ed entità, ha comunicato che gli stessi sono scelti in base alla loro comprovata esperienza in materia giuslavoristica, mentre la loro competenza è ovviamente ripartita per Corti di Appello.

Le liti attive incardinate dalla società nel primo semestre del 2004 ammontano a circa 300, mentre sono circa un centinaio i provvedimenti disciplinari espulsivi adottati nel medesimo periodo.

Il Ministro delle comunicazioni
GASPARRI

(9 novembre 2004)

MARTONE. – *Ai Ministri degli affari esteri, delle attività produttive e dell'economia e delle finanze*. – Premesso che:

durante il programma televisivo «C'era una volta» di Silvestro Montanaro, andato in onda il 29 luglio 2001 su Rai Tre, è stato mandato in onda il reportage «Oro nero» che denunciava tra l'altro una rappresaglia (anno 1999-2000) ai danni della comunità di Opoma, nel delta del Niger, nella quale veniva distrutta buona parte di quel villaggio e venivano uccisi 8 civili;

tale rappresaglia, sempre secondo quanto affermato da un testimone dello stesso villaggio, sarebbe stata opera di soldati nigeriani distaccati presso la sede Agip di Brass nonchè di civili, giunti sul posto a bordo di veicoli loro forniti sempre dalla sede Agip di Brass e trasformati in autentiche macchine da guerra in quanto dotate di mitragliatrici;

il *reportage* riferiva delle accuse mosse dalle comunità del delta del Niger secondo le quali è pratica costante, da parte del *management* locale dell'Agip, di interferire con donazioni di soldi o attrezzature, favorendo l'una o l'altra comunità, in guerra fra loro;

sempre secondo la denuncia televisiva, compiti di polizia sarebbero stati affidati a reparti delle forze armate, sistematicamente alloggiati nelle strutture di proprietà dell'Agip, e che tali reparti avrebbero operato in interventi sistematici repressivi delle manifestazioni di protesta delle comunità locali;

considerato che:

la società Agip Petroli ha, in base al suo programma, assunto nuove responsabilità, in ragione dell'utilità sociale della sua attività economica e del benessere promosso dalle risorse che produce e distribuisce e di cui l'intera collettività dovrebbe beneficiare;

le finalità sociali nella gestione dell'impresa non dovrebbero contrastare con gli obiettivi economici, ma ne dovrebbero orientare le scelte in funzione dei limiti morali, verso le diverse categorie sociali, verso l'ambiente e, più in generale, verso la qualità della vita;

da questa esigenza di integrare la dimensione della economicità con quella della socialità, nella gestione imprenditoriale, dovrebbe rendersi esplicito il rendiconto delle azioni intraprese,

si chiede di sapere sei i Ministri interrogati non ritengano:

di appurare se le denunce riportate dagli abitanti del villaggio risultino corrispondere al vero e nel caso intraprendere immediati provvedimenti;

di intervenire nelle sedi opportune per verificare se la società italiana Agip Petroli, nella conduzione della propria impresa, non violi alcuno dei diritti umani fondamentali;

di intervenire presso la rappresentanza italiana in Nigeria perché fornisca al più presto notizie in merito ai fatti riportati nel servizio televisivo «C'era una volta».

(4-00308)

(2 agosto 2001)

Risposta. – La Repubblica federale di Nigeria considera i terminali petroliferi aree d'importanza strategica. A causa delle tensioni sociali pregiudizievoli di rilevanti interessi economici nazionali, tali terminali sono presidiati dalla Marina militare nigeriana. Si registra infatti un'intensa e sistematica attività di sabotaggio degli impianti delle compagnie petrolifere da parte delle comunità locali, attività riconducibili sia a «manifestazioni» di protesta, le quali spesso assumono carattere tutt'altro che pacifico con danneggiamenti, minacce, sequestri, sia a finalità semplicemente ricattatorie.

L'incidente di Brass, a cui fa riferimento l'interrogazione in questione, secondo quanto riferito dall'AGlP a suo tempo sarebbe rientrato in uno dei numerosi episodi di danneggiamento degli impianti, a seguito

dei quali venivano costantemente avanzate richieste di compensazione in denaro a favore delle comunità locali o di alcuni loro rappresentanti.

In quel difficile contesto ambientale, l'AGIP aveva da tempo avviato un'intensa attività di sostegno in numerosi villaggi delle zone in cui operava con programmi sanitari, educativi e donazioni di beni strumentali.

Non sembra potersi affermare che le imprese petrolifere alimenterebbero le già gravi tensioni che destabilizzano il delta del Niger. È invece vero che la conflittualità tribale rappresenta un ulteriore «costo» per tutte le compagnie, petrolifere e non, che operano in tale area in termini di mantenimento della sicurezza e di difficoltà logistiche. A questo proposito si fa presente che le tensioni etniche sono una nota caratteristica di tutta la Nigeria, e nella zona del delta risultano acuite dagli importanti interessi economici sottostanti. Tali rivalità, pertanto, non possono essere riconducibili alle attività delle compagnie petrolifere.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(12 novembre 2004)

MARTONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro degli affari esteri e al Ministro delle attività produttive*. – Considerato:

che secondo le informazioni contenute in un articolo pubblicato dal quotidiano nigeriano ThisDayOnLine del 7 febbraio 2002 unità dell'esercito nigeriano avrebbero attaccato agli inizi di febbraio il villaggio di Liama, nello Stato di Bayelsa, bruciando almeno 60 case;

che l'attacco a Liama, villaggio situato nell'area governativa di Brass, è il terzo occorso negli ultimi tempi, ed ha lasciato centinaia di persone senza tetto, e che durante l'attacco, secondo un portavoce della comunità locale Ikisa Dokubo Ikisa, i soldati avrebbero ucciso tre giovani del luogo;

che il governatore Diepreye Alamieyeseigha ha già visitato Liama per verificare l'entità dei danni e chiesto il ritiro immediato delle truppe dall'area, convocando un incontro con i militari e con la impresa petrolifera Shell;

che il Commissario di Stato per l'ambiente Lionel Jonathan-Omo ha poi confermato che parte del villaggio è stata rasa al suolo da militari di stanza al terminale di Brass, di proprietà della NAOC, Nigerian Agip Oil Company, come rappresaglia per il furto di un battello dell'Agip da parte di alcuni giovani;

che l'incidente avrebbe potuto essere evitato se le agenzie governative fossero state coinvolte nella stesura di un Memorandum d'Intesa tra Liama e la NAOC e che la maggior parte delle imprese petrolifere operano all'insaputa del governo dello Stato;

che ogni tentativo di parlare con le autorità della NAOC al terminale di Brass si è rivelato inutile;

che l'attacco a Liama è solo l'ultimo di una serie di operazioni quale la distruzione del villaggio di Odi nel 1999, il saccheggio delle terre dell'etnia Tiv nel 2001 che portò alla morte di centinaia di persone e l'attacco alla comunità Danja a Katsina,

si chiede di sapere:

se il Governo sia al corrente degli eventi descritti e quali misure intenda intraprendere nei confronti dell'AGIP affinché i responsabili dell'accaduto vengano assicurati alla giustizia locale;

se intenda sollecitare l'adozione da parte della casa madre della NAOC, AGIP-ENI, di un codice vincolante di comportamento nei confronti delle comunità locali che preveda il loro coinvolgimento diretto nelle trattative relative alle operazioni nel settore petrolifero;

quali iniziative intenda intraprendere insieme al governo nigeriano per porre fine alle attività criminali ed illegali, ripetutamente denunciate, delle imprese petrolifere straniere operanti in Nigeria, attività che acutizzano le tensioni già gravi che attraversano il paese e che rischiano di destabilizzare l'intera area.

(4-01433)

(13 febbraio 2002)

Risposta. – La Repubblica Federale di Nigeria considera i terminali petroliferi aree d'importanza strategica. A causa delle tensioni sociali pregiudizievoli di rilevanti interessi economici nazionali, tali terminali sono presidiati dalla Marina militare nigeriana. Si registra infatti un'intensa e sistematica attività di sabotaggio degli impianti delle compagnie petrolifere da parte delle comunità locali, attività riconducibili sia a «manifestazioni» di protesta, le quali spesso assumono carattere tutt'altro che pacifico con danneggiamenti, minacce, sequestri, sia a finalità semplicemente ricattatorie.

Il terminale di Brass è l'unico dello Stato di Bayelsa e la proprietà appartiene alla *joint-venture* Nigeria National Petroleum Corporation (60%), Philips Petroleum (20%) e NAOC-National AGIP Oil Company (20%).

La Marina Militare nigeriana è presente a Brass con una *task force* che opera autonomamente e risponde al comando della base navale di Okemini a Port Harcourt.

Il 21 gennaio 2002, secondo quanto riferito dalle Autorità nigeriane, un'imbarcazione con giovani armati veniva avvistata dalla Marina militare in prossimità del villaggio di Liama, nello Stato di Bayelsa. Le pattuglie della Marina davano l'allarme alla *Military Task Force* di Brass che inviava il secondo comando con alcuni militari al villaggio di Liama per ottenere il rilascio degli ostaggi, delle imbarcazioni e la consegna delle armi. I militari venivano però attaccati dai giovani nigeriani e nello scontro a fuoco il secondo in comando veniva ferito ed i militari tornavano al campo presso il terminale di Brass. A questo punto la *Military Task Force*

consultava il comando di Port Harcourt che ordinava loro di arrestare i giovani e recuperare ostaggi ed armi.

Nei giorni 22 e 23 gennaio 2002 la Marina militare si recava al villaggio di Liama e liberava gli ostaggi, recuperava le imbarcazioni e parte delle armi e arrestava tre persone.

Il personale NAOC – National AGIP Oil Company – secondo quanto riferito dall'AGlP non ha richiesto, né diretto, né è stato in nessun modo coinvolto in queste operazioni di ordine pubblico che rientrano nelle competenze e responsabilità assegnate per legge alla Marina militare.

Appare quindi non comprovata l'accusa secondo la quale la NAOC avrebbe avuto una responsabilità diretta nel ricorso alla forza pubblica per l'attacco al villaggio di Liama come rappresaglia per il furto di un battello dell'AGlP da parte di alcuni giovani nigeriani. Il caso riguarderebbe un'altra società petrolifera e la NAOC sarebbe stata menzionata solo perchè al terminale di Brass, di proprietà della *joint-venture* di cui fa parte la NAOC, è di stanza una *task force* della Marina Militare, come in tutti i terminali nigeriani.

Non sembra potersi affermare che le imprese petrolifere alimenterebbero le già gravi tensioni che destabilizzano il delta del Niger. È invece vero che la conflittualità tribale rappresenta un ulteriore «costo» per tutte le società, petrolifere e non, che operano in tale area in termini di mantenimento della sicurezza e di difficoltà logistiche. A questo proposito, si fa presente che le tensioni etniche sono una nota caratteristica di tutta la Nigeria, e nella zona del Delta risultano acuite dagli importanti interessi economici sottostanti. Tali rivalità, pertanto, non possono essere riconducibili alle attività delle compagnie petrolifere.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
MANTICA

(12 novembre 2004)

MONTAGNINO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che con decreto del 23/1/2003 del Ministero della giustizia è stata eseguita la ripartizione del primo contingente dei 546 posti di magistrato, recati in aumento dalla legge 13/2/2001, n. 48;

che con tale decreto si prevede di destinare alla Corte d'Appello di Caltanissetta due magistrati per coprire un posto di Presidente di sezione e un posto di Consigliere;

che con tali unità la relazione ministeriale prevede l'istituzione della Sezione Lavoro della Corte d'Appello di Caltanissetta, reiteratamente richiesta dal Foro nisseno;

che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 20/2/2003, su conforme valutazione della Settima Commissione, ha deliberato di ritenere sufficiente per la Corte d'Appello di Caltanissetta la sola trasformazione di un posto di Consigliere di Corte d'appello in un posto di Consigliere lavoro, sul presupposto che «il contenzioso è estremamente

esiguo» e che le attuali definizioni del contenzioso lavoro si sono avute nonostante la copertura del 35% dei posti in organico;

che le motivazioni del Consiglio Superiore della Magistratura sono insufficienti ed infondate;

considerato:

che attualmente la pendenza del contenzioso lavoro, avanti la Corte d'Appello, alla data del 31/12/2002, è di 806 procedimenti, con previsione di sopravvenienza, per l'anno 2003, di circa altri 1000 procedimenti;

che la proposta del Consiglio Superiore della Magistratura di ridurre le unità di magistrati da assegnare alla Corte d'Appello determinerebbe l'impossibilità di costituire la Sezione Lavoro, con la conseguenza di dover applicare, per la trattazione delle cause di lavoro, due magistrati attualmente assegnati alla Sezione Civile ed alla Sezione Penale;

che tale evenienza comporterebbe l'aggravamento dell'attuale situazione di arretrato dei procedimenti, con tempi di definizione ancora più lunghi di quelli attuali;

che attualmente la decisione di un procedimento civile si verifica in media dopo circa quattro anni e che le udienze di discussione vengono fissate ad una distanza di circa due anni;

che l'approvazione della proposta del Consiglio Superiore della Magistratura comporterebbe un ulteriore sovraccarico per la giustizia civile, con tempi di definizione delle controversie civili sempre maggiori, e con conseguenti frustrazioni delle legittime aspettative della collettività, ed in particolare dei lavoratori;

che il deliberato del Consiglio Superiore della Magistratura provoca giustificate e legittime preoccupazioni e che, se condiviso dal Ministero della giustizia, arrecherebbe grave intralcio all'amministrazione della giustizia del settore civilistico, del lavoro e previdenziale ed aggraverebbe irrimediabilmente l'attuale situazione derivante dal paventato rischio di soppressione della Corte d'Appello di Caltanissetta;

tenuto conto del fatto che la Camera Civile di Caltanissetta ha fatto esplicita denuncia di tale preoccupante situazione,

si chiede di conoscere:

come si intenda procedere per garantire il rispetto di quanto previsto nel decreto ministeriale del 23/1/2003 in merito ai criteri di ripartizione dei magistrati;

come si intenda intervenire al fine di assicurare alla Corte d'Appello di Caltanissetta la prevista assegnazione di magistrati finalizzata all'istituzione della Sezione Lavoro.

(4-04304)

(8 aprile 2003)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, il Consiglio Superiore della Magistratura, in proposito interpellato, ha comunicato quanto segue.

La pianta organica della Corte d'Appello di Caltanissetta anteriormente al decreto ministeriale del 23 gennaio 2003 prevedeva la presenza di 8 Consiglieri di Corte d'Appello, un Consigliere lavoro di Corte d'Appello, 3 Presidenti di sezione di Corte d'Appello.

Il decreto ministeriale 23.1.2003 ha aumentato detta pianta organica di un posto di consigliere e di un posto di Presidente di Sezione.

La relazione ministeriale, poi, prevedeva che detto aumento doveva confluire al settore lavoro, che in tal modo doveva divenire di due Consiglieri lavoro e un Presidente di Sezione.

I dati statistici della Corte d'Appello di Caltanissetta – anche alla luce del lavoro svolto dal Gruppo di lavoro appositamente costituito dal Consiglio per verificare la situazione di tutte le Corti d'Appello – evidenziavano che, nel corso del periodo preso in considerazione dal Ministero (1º luglio 2001 – 30 giugno 2002) per la determinazione degli organici, presso la Corte d'Appello di Caltanissetta erano stati iscritti (sopravvenienze) in tutto 427 procedimenti, di cui oltre la metà relativi a controversie previdenziali.

L'unico Consigliere addetto in via esclusiva al settore lavoro aveva, nel contempo, definito 358 procedimenti.

Pertanto, anche tenendo conto della pendenza, pari a 703 procedimenti (determinata dalla pregressa scopertura dell'organico e dalla complessiva difficile situazione della Corte d'Appello di Caltanissetta. onerata in via prevalente al settore penale), l'assegnazione di entrambe le unità proposte (ossia di un secondo Consigliere e del Presidente di sezione) avrebbe comportato l'azzeramento dell'intero arretrato in meno di un anno, mentre negli anni successivi vi sarebbe stato lavoro – attese le sopravvenienze prevedibili –per poco più di uno solo di esse.

Nello stesso tempo, i carichi di lavoro dei settori civile e penale evidenziano la chiara opportunità che un'unità ulteriore sia destinata a rafforzare tali settori.

Alla luce degli elementi evidenziati, e tenuto anche conto della situazione generale della Corte d'Appello, è apparsa prudente un'assegnazione non superiore ad un'ulteriore unità.

Giova evidenziare, del resto, che – ai sensi dell'art. 21, commi 3 e 5 della legge 533/1973 – è fatto divieto – salvo particolari e specifici motivi – di destinare il magistrato addetto esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro e previdenza (come diviene colui che è destinato al posto di Consigliere lavoro della Corte d'Appello) alla trattazione di controversie o di affari di diversa natura per almeno 5 anni dalla presa di possesso nell'ufficio.

Per contro, si deve evidenziare che resta sempre possibile, in relazione a situazioni contingenti, una destinazione al settore lavoro in via tabellare.

Se l'assegnazione in organico consente una maggiore e più stabile specializzazione, l'assegnazione mediante procedura tabellare ordinaria, infatti, consente certamente assai maggiore flessibilità e possibilità di adattamento alle esigenze contingenti di uffici che – come la Corte d'Appello

di Caltanissetta – hanno dimensioni minori. In tali casi, pertanto, risulta opportuno evitare la creazione di posti specializzati in numero eccessivo, a meno che i carichi di lavoro del settore non risultino –circostanza esclusa nella situazione in esame –eccezionalmente superiori a quelli comunemente usati come parametri di riferimento.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 novembre 2004)

MONTAGNINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per la funzione pubblica, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'economia e delle finanze.* – Premesso:

che l'art. 34 della legge 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), prevede, al comma 4, per tutte le amministrazioni pubbliche, il divieto di assunzione di personale a tempo indeterminato per il 2003, fatte salve le assunzioni relative a figure professionali non sostituibili, la cui consistenza organica non sia superiore all'unità, oltre a quelle relative alle categorie protette;

che, in deroga a tale divieto, il comma 5 prevede che le amministrazioni, solo per effettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio, possono assumere entro il limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente alla spesa annua lorda di 220 milioni di euro;

che al comma 11 è stabilito che per quanto concerne le regioni, le province e i comuni con più di 5 mila abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità per l'anno 2002, nonché per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, i criteri e i limiti per le assunzioni a tempo indeterminato per il 2003 sono stabiliti con appositi Decreti ministeriali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di Conferenza unificata;

considerato:

che ad oggi non è stato emanato alcun decreto che, stabilendo criteri e limiti, consenta l'assunzione di personale secondo quanto stabilito dal comma 11 dell'articolo 34 della legge finanziaria 2003;

che tale disposizione di legge è dunque rimasta inattuata;

che tale inadempienza contrasta con le esigenze di servizio delle amministrazioni pubbliche e contribuisce a determinare gravi disfunzioni;

che deriva da tale inadempienza l'impossibilità di creare occupazione,

si chiede di sapere:

quando si intenda procedere all'emanazione di appositi decreti in attuazione della normativa contenuta al comma 11 dell'art. 34 della legge finanziaria 2003, al fine di garantire, oltre alla possibilità di nuove assunzioni, l'efficienza dei servizi negli enti locali e negli enti del Servizio sanitario nazionale;

quali assunzioni siano state autorizzate ai sensi del comma 5 della legge n. 289 del 2002 e quale sia stato l'importo complessivo di spesa effettuato rispetto ai previsti 220 milioni di euro.

(4-04931)

(10 luglio 2003)

Risposta. – In riferimento all'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si rappresenta che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 settembre 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 14 ottobre 2003, hanno stabilito i criteri ed i limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni provinciali, comunali, regionali e negli enti e nelle aziende appartenenti al Servizio sanitario nazionale, in attuazione del comma 11 dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

È noto che la legge n. 289 del 2002 (finanziaria 2003) riguardo alla materia delle assunzioni di personale a tempo indeterminato negli enti territoriali prevede due distinte novità.

La prima riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche.

I nuovi organici devono essere rideterminati alla luce dei princìpi di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (migliore utilizzazione delle risorse umane anche attraverso la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti e l'applicazione di condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro), del processo di riforma delle Amministrazioni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e della legge 6 luglio 2002, n. 137, nonché delle disposizioni di specifici settori; dei processi di trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali previsti dalla legge n. 59 del 1997 e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che comportano una riduzione del fabbisogno di risorse umane; della trasformazione o soppressione di enti ed organismi pubblici nonché dell'esternalizzazione di determinate attività, in conseguenza delle quali l'articolo 36 della legge n. 448 del 2001 dispone che le pubbliche amministrazioni apportino, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, «le relative variazioni in diminuzione alle proprie dotazioni organiche» e che «Ai fini dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle conseguenti procedure di mobilità, si applicano le vigenti disposizioni, anche di natura contrattuale».

Da tali adempimenti sono esclusi i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

Sono previsti, in merito, due vincoli tassativi:

1. il rispetto del principio di invarianza della spesa;
2. il limite dei posti complessivi di organico di diritto individuati alla data del 29 settembre 2002 da appositi provvedimenti.

La seconda novità riguarda le assunzioni di personale a tempo indeterminato. Il comma 11 dell'articolo 34 della legge n. 289 del 2002 prevede che, ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto

degli obiettivi di finanza pubblica, è affidata a decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previo un accordo tra Governo, Regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, la fissazione dei criteri e dei limiti in materia di assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2003 per le amministrazioni regionali, per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002, per gli altri enti locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale.

È chiaro che da detto comma sono escluse le procedure di mobilità, le assunzioni a tempo determinato e gli enti che non abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2002.

Le assunzioni a tempo indeterminato possono essere effettuate entro percentuali non superiori al 50 per cento delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso dell'anno 2002 (con eccezione del personale infermieristico del Servizio sanitario nazionale) tenuto conto, in relazione alla tipologia di enti, della dimensione demografica, dei profili professionali del personale da assumere, dell'essenzialità di servizi da garantire e dell'incidenza delle spese per il personale sulle entrate correnti.

La percentuale non può essere superiore al 20 per cento nel caso dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e per le province che abbiano un rapporto dipendenti-popolazione superiore a quello previsto dall'articolo 119, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, maggiorato del 30 per cento, o la cui spesa del personale rispetto alle entrate correnti sia superiore alla media regionale per fasce demografiche.

Dai suindicati limiti e vincoli sono escluse le assunzioni concernenti le categorie protette e quelle relative a figure infungibili la cui consistenza organica non sia superiore all'unità.

Nel 2004 la legge finanziaria n. 350 del 2003 non introduce significative novità rispetto alla legge n. 289 del 2002.

In merito, i nuovi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 luglio 2004 (pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 settembre) prevedono per il 2004, tra l'altro, per i comuni e le province con popolazione rispettivamente superiore a 100.000 e 2 milioni di abitanti, di scegliere di avviare assunzioni nel limite del 48 per cento della spesa derivante dalle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del 2003 o, in alternativa, del numero dei cessati verificatosi nel corso del medesimo anno.

Riguardo, infine, alle assunzioni nelle amministrazioni dello Stato, negli enti pubblici non economici e nelle Università, i decreti del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2003 e del 27 luglio 2004, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 198 del 27 agosto 2003 e n. 225 del 24 settembre 2004, hanno autorizzato nel 2003 e 2004 circa 15.000 assunzioni, per una spesa complessiva di euro 500.000.000.

Il Ministro per la funzione pubblica

MAZZELLA

(10 novembre 2004)

MUGNAI. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso che si apprende da articoli apparsi sulla stampa locale e nazionale come presso la Procura della Repubblica di Siena si sarebbero verificati disservizi che avrebbero provocato domande di trasferimento presentate dai magistrati del Pubblico Ministero, si chiede di sapere:

se il Ministro di indirizzo sia a conoscenza della situazione venutasi a creare presso la Procura della Repubblica di Siena;

quali interventi siano stati eventualmente posti in essere dal Governo per trovare risposte adeguate alla esigenza di giustizia richiesta dalla collettività senese in un'area che necessita di un monitoraggio costante e di un'attenta azione penale tale da scoraggiare infiltrazioni criminali;

quali siano stati i reali motivi che hanno generato tali anomale richieste di trasferimenti;

se si intenda ricercare eventuali responsabilità nella vicenda.

(4-04497)

(7 maggio 2003)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, concernente i lamentati disservizi in cui verserebbe la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena, circostanza questa che avrebbe determinato i sostituti procuratori a presentare domande di trasferimento verso altri uffici giudiziari, si comunica che sul punto è stato chiesto al Consiglio superiore della magistratura di fornire notizie in merito, essendo stato aperto a carico del Procuratore della Repubblica, dottor Nino Calabrese, un procedimento *ex* articolo 2 del regio decreto legislativo n. 511 del 1946 per incompatibilità ambientale e funzionale.

La situazione sopra descritta troverebbe ragione in una sostanziale incapacità organizzativa imputabile al dottor Calabrese ed alle incomprensioni intercorrenti tra quest'ultimo, i sostituti dell'Ufficio, il personale amministrativo, la Polizia giudiziaria ed il foro.

Nella seduta dell'assemblea plenaria del Consiglio superiore della magistratura del 19 novembre 2003 la pratica è stata archiviata.

L'istruttoria svolta dalla 1ª Commissione del Consiglio superiore della magistratura ha ampiamente enucleato l'assenza di responsabilità di carattere disciplinare in capo al dottor Calabrese per i denunciati disservizi organizzativi, non ritenuti addebitabili a negligenza od omissioni imputabili al Procuratore. Anche sotto il profilo dell'incompatibilità ambientale e/o funzionale, l'istruttoria ha posto in luce, da un lato, la mancanza di attualità dei fatti in esame e, dall'altro, la circostanza che i rapporti di conflittualità si sarebbero risolti anche a seguito «dell'assestamento» che l'Ufficio giudiziario senese ha subìto a seguito della riforma.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rappresenta pertanto che non sembrano sussistere i presupposti per l'attivazione di qualsivoglia iniziativa al riguardo.

Il Ministro della giustizia
Castelli

(10 novembre 2004)

RONCONI. – *Ministro della giustizia.* – Atteso:

che la Procura di Perugia nei mesi scorsi è stata interessata anche da una ispezione ministeriale legata ai gravi fatti che si sarebbero verificati nella Procura perugina;

che successivamente a dette ispezioni il Procuratore Capo Dott. Nicola Miriano avrebbe impartito precise disposizioni affinché i sostituti procuratori assegnatari di inchieste, ogni qual volta rilevino sia gli estremi per l'iscrizione nel registro degli indagati, sia per il successivo ed eventuale avviso di garanzia per fatti connessi alle inchieste stesse, lo informino preventivamente anche al fine di ottenere il «nulla osta» al prosieguo dell'inchiesta ovvero all'emissione dell'avviso di garanzia,

si chiede di conoscere:

se a parere del Ministro una siffatta procedura non sia da ritenere un *iter* assolutamente inusuale e che certamente non contribuisce a snellire le procedure e le indagini;

se tale disposizione non intralci l'attività istruttoria presso il Tribunale di Perugia soprattutto rispetto ad alcune particolari indagini.

(4-04236)

(27 marzo 2003)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione indicata in oggetto si comunica che le competenti articolazioni ministeriali hanno acquisito un'articolata informativa, in data 24 maggio 2003, dello stesso dottor Miriano, il quale ha chiarito di avere inteso, con ordine di servizio emesso in data 24 ottobre 2002, perseguire lo scopo di valutare la congruità dei criteri adottati dalla Segreteria in sede di prima iscrizione oltre che di essere costantemente informato dai colleghi assegnatari di inchieste circa le variazioni subite dall'originario provvedimento di assegnazione, con specifico riguardo alle iscrizioni disposte dal Procuratore della Repubblica aggiunto e dai sostituti Procuratori della Repubblica nell'ambito dei procedimenti già esistenti: in particolare, mediante integrazione delle precedenti iscrizioni o mediante formazione di separato fascicolo, da sottoporsi a visto preventivo di esso Procuratore. Il che, come si evince dalla stessa lettura del succitato provvedimento, esclude qualsiasi riferimento all'asserito fine di ottenere il nulla osta al prosieguo dell'inchiesta ovvero all'emissione dell'avviso di garanzia e, quindi, ad una possibile compressione dell'autonomia valutativa e decisoria dei singoli magistrati addetti all'Ufficio

di Procura. Il tutto, piuttosto, giustificato dalla necessità per il dottor Miriano di ottenere, nella sua qualità di Procuratore Capo, un monitoraggio delle iscrizioni delle notizie di reato e dei fatti non costituenti reato sui vari registri della Procura che, come testualmente dichiarato dall'interessato, «rappresentano una fotografia della vita operativa dell'Ufficio e quindi un indispensabile ausilio per lo svolgimento delle mie funzioni di Responsabile organizzativo ed operativo della Procura di Perugia».

Alla luce degli esaustivi chiarimenti forniti, si comunica che, nel caso di specie, non appaiono emergere profili suscettibili di valutazione in sede amministrativa.

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

(10 novembre 2004)

RONCONI. – *Al Ministro della giustizia.* – Atteso:

che oltre un anno fa, a seguito di una lunga ispezione presso la Procura di Perugia da parte di funzionari inviati dal Ministero della giustizia, lo stesso Ministro ritenne necessario inviare al CSM richiesta di trasferimento del Procuratore capo Dott. Nicola Miriano per incompatibilità ambientale;

che la Procura di Perugia, nei mesi scorsi, è stata interessata dalla cosiddetta «vicenda Donti», nota pure come «scandalo dei fallimenti»;

che dall'ispezione ministeriale, a quanto consta all'interrogante, sarebbero state individuate gravi irregolarità, tanto che sarebbero state aperte indagini presso la Procura di Firenze, divenuta competente per *legittima suspicione;*

che, nonostante ripetute interpellanze, nulla si è ancora verificato e nessuna iniziativa sarebbe stata assunta dal CSM, come se fossero state messe in atto deliberate manovre dilatorie;

che la gravissima situazione di incertezza è stata sottolineata in una intervista a «Il Messaggero» del 9 maggio 2003 dal Dott. Paolo Micheli, segretario umbro della Associazione Nazionale Magistrati, il quale – riferendosi alla Procura di Perugia e specificatamente alla richiesta del Ministro – testualmente affermava: «Non si possono tenere tanti magistrati appesi ad una decisione: perché è quanto accade in questo momento a Perugia...» e poi: «... Abbiamo una Procura, quella di Perugia, praticamente appesa. E molti sembrano approfittare proprio di questa situazione. Da qui la necessità, e lo sollecito da Segretario dell'ANM, che si vada presto ad una decisione...»,

si chiede di sapere:

se la presunta incompatibilità ambientale del Procuratore capo Dott. Miriano non determini gravi incertezze e disservizi nella amministrazione della giustizia;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere il Ministro in indirizzo per sollecitare il CSM ad un giudizio sul merito della questione;

se il Guardasigilli non ritenga grave inoltre il perdurare di tale situazione, soprattutto in una Procura importante e strategica per molti processi anche di risonanza nazionale coinvolgendo politici, finanzieri e comunque personaggi assai noti all'opinione pubblica;

se tale ritardo non possa, a suo avviso, davvero essere conseguenza proprio dei processi importanti che interessano il Tribunale di Perugia.

(4-05056)

(23 luglio 2003)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che, una volta adottate le iniziative di competenza, il Ministro della giustizia non può interferire sui tempi e sulle valutazioni rimessi all'organo di autogoverno della Magistratura.

Il Ministro della giustizia
Castelli

(10 novembre 2004)

SPECCHIA – *Al Ministro delle comunicazioni* – Premesso:

che da oltre due mesi la corrispondenza non viene recapitata nella zona industriale di Fasano (Brindisi);

che il disservizio sarebbe dovuto alla mancanza di portalettere;

che, ovviamente, ciò comporta danni agli imprenditori ed anche alle famiglie che risiedono nella zona;

che la situazione, invece di migliorare, sta aggravandosi, tanto che da qualche giorno la corrispondenza non viene recapitata nel quartiere in prossimità del vecchio mercato ortofrutticolo all'ingrosso e nella nuova zona 167;

che alcuni cittadini esasperati si sono rivolti ai carabinieri e stanno interessando anche la magistratura;

che pesanti disfunzioni vi sono anche presso l'ufficio postale centrale di Ostuni (Brindisi) dove si registrano la scarsa funzionalità degli sportelli polifunzionali, le complicazioni derivanti dalle prenotazioni delle operazioni con biglietto numerato e la lentezza dei tempi di operazioni delle macchine computerizzate;

che problemi vi sono anche per gli uffici postali di altri comuni della provincia di Brindisi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di intervenire presso le Poste Italiane S.P.A. affinché ai cittadini di Fasano, Ostuni e degli altri Comuni della provincia di Brindisi venga dato un servizio postale degno di questo nome.

(4-07044)

(8 luglio 2004)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno precisare che, a seguito della trasformazione dell'ente Poste Italiane in società per azioni, la gestione aziendale rientra nella competenza degli organi statutari della società.

Il Ministero delle comunicazioni – quale Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale – ha tra i propri compiti quello di verificare il corretto espletamento del servizio universale erogato da Poste Italiane.

Tale attività è volta ad accertare che la qualità del servizio svolto su tutto il territorio nazionale risponda ai parametri fissati dalla normativa comunitaria e nazionale, recepiti nel contratto di programma, e a adottare idonei strumenti sanzionatori nel caso in cui si dovesse verificare il mancato rispetto degli *standard* qualitativi fissati.

Ciò premesso, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dall'onorevole interrogante, si è provveduto ad interessare la società Poste Italiane la quale, in merito alle lamentate disfunzioni del servizio di recapito in alcune località in provincia di Brindisi, ha comunicato che nel comune di Fasano sono operativi tre uffici postali: Fasano centro, Pezze di Greco e Montalbano di Fasano.

Nell'ufficio postale di Fasano centro – secondo quanto precisato dalla stessa società – i primi giorni del mese di luglio 2004, si è verificata una contrazione delle unità applicate a causa dell'assenza per malattia di un addetto al recapito venuta a coincidere con la cessazione dal servizio di alcuni dipendenti assunti con contratto a tempo determinato.

La società Poste Italiane ha, poi, reso noto che a partire dal 7 luglio 2004 è stato assicurato un adeguato svolgimento del servizio, grazie all'assunzione di tre nuove unità che ha portato a 17 il numero complessivo dei portalettere.

A completamento di informazione la stessa società, nel far presente che nell'ufficio postale di Ostuni dal 17 marzo 2004 è stato introdotto il nuovo sistema di gestione code, ha evidenziato che gli sporadici isolati disagi, legati al fisiologico periodo di adattamento al nuovo sistema, sono stati rapidamente risolti grazie ad appositi interventi formativi rivolti agli operatori e ad una campagna di sensibilizzazione a favore della clientela.

La società Poste Italiane ha, infine, comunicato che durante il periodo estivo è stato potenziato l'organico dell'ufficio con l'assunzione di due unità a tempo determinato per permettere al personale applicato la fruizione delle ferie programmate senza alterare i livelli di qualità del servizio.

Il Ministro delle comunicazioni

GASPARRI

(4 novembre 2004)

ZAPPACOSTA. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso che:

nella seduta del Consiglio Comunale di Bellante (Teramo), tenutasi il 31 luglio 2003, è stata formalmente contestata da parte di alcuni consiglieri la incompatibilità del consigliere, arch. Raffaele Di Pancrazio, a ricoprire tale carica in seno a quel civico consesso, in quanto risultava che sin dall'insediamento del Consiglio, avvenuto il 31 maggio 2001, il suddetto consigliere aveva in corso con il Comune di Bellante l'incarico per la redazione dei progetti e la connessa direzione dei lavori relativa alla costruzione di un complesso di edilizia scolastica in località Bellante Stazione e alla realizzazione di un programma di edilizia sovvenzionata per la realizzazione di alloggi popolari;

il suddetto consigliere, lo stesso 31 luglio 2003, aveva presentato le dimissioni dall'incarico per la progettazione e direzione dei lavori di realizzazione del complesso di edilizia scolastica citati, ma le stesse non si riferivano anche all'altro incarico professionale in corso conferitogli nel 1999 per la realizzazione di alloggi popolari menzionati;

durante lo svolgimento della seduta consiliare dal 1° ottobre 2003, ad una precisa richiesta di un consigliere («Se l'amministrazione fosse a conoscenza del fatto che il consigliere Di Pancrazio aveva svolto, contemporaneamente alla sua carica di consigliere, incarichi professionali per conto dell'amministrazione comunale», come risulta dal verbale della seduta del 20 ottobre, che integra il precedente verbale del 1° ottobre, pubblicato in registro n. 41 all'albo pretorio dal 1° al 15 novembre 2003), il sindaco rispondeva che l'amministrazione comunale era a conoscenza del fatto che il consigliere Di Pancrazio svolgeva incarichi professionali per il Comune di Bellante;

per di più sono stati posti in essere ulteriori atti illegittimi e delittuosi allorquando, nella seduta del 20 ottobre 2003, il consiglio comunale ha aderito, approvato e deciso di attuare la proposta di Programma Integrato avanzata dalla società Boldrin SpA, finalizzata alla realizzazione di un complesso edilizio per il commercio al dettaglio e per uso ricreativo. L'intervento in argomento, progettato da un gruppo di tecnici dei quali fa parte il consigliere comunale, arch. Raffaele Di Pancrazio, costituisce un vero e proprio strumento urbanistico di variante al Piano Regolatore Generale, che consente la realizzazione sulle golene del fiume Tordino di un mega-centro commerciale, che insisterà su un'area destinata a zona agricola di particolare valore ambientale. L'intervento, inoltre, violerebbe l'attuale piano commerciale del Comune di Bellante, come più volte hanno denunciato alcuni consiglieri comunali;

fra i consiglieri comunali che hanno denunciato i fatti suesposti il consigliere Marilena Rossi, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, mentre si trovava negli uffici comunali, il 20 febbraio 2004, per richiedere il rilascio di atti amministrativi relativi alla vicenda menzionata, da parte di un assessore comunale veniva aggredita verbalmente, oltraggiata e minacciata, alla presenza di testimoni, come risulta da un esposto inviato presso la Procura della Repubblica di Teramo in data 27 febbraio 2004, ciò a dimostrazione di un clima poco sereno che tenderebbe ad im-

pedire il ruolo di controllo dei consiglieri di opposizione volto all'accertamento della regolarità e della trasparenza dell'azione amministrativa,

si chiede di sapere:

se si ritenga che ricorrano gli estremi per promuovere, da parte del Prefetto di Teramo, già interessato dei fatti avvenuti e descritti, l'azione di decadenza dalla carica di consigliere comunale di Bellante dell'arch. Raffaele Di Pancrazio, ai sensi dell'art. 70, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;

se sussistano i presupposti per l'annullamento di tutti gli atti deliberativi connessi ai fatti su esposti, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 267/2000;

se non si ritenga inoltre, qualora l'accertamento dei fatti dimostrasse l'irregolarità, la poca trasparenza, l'illegittimità e persistenti e gravi violazioni di legge, di proporre lo scioglimento del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a*) del decreto legislativo n. 267/2000.

(4-06247)

(2 marzo 2004)

Risposta. – La questione della presunta incompatibilità del Consigliere del comune di Bellante (Teramo), architetto Di Pancrazio, veniva sollevata nel corso della seduta Consiliare del 31 luglio 2003 dal gruppo di Alleanza Nazionale, che segnalava formalmente l'esistenza in capo all'Architetto, di due incarichi professionali, la direzione dei lavori di un complesso di edilizia scolastica, conferito con delibera risalente al 12 febbraio 1985 e la progettazione e redazione di una variante dei lavori di realizzazione di 18 alloggi popolari, conferito con delibere assunte nel 1999.

Successivamente, nella seduta del 1° ottobre 2003, il sindaco riteneva di non dovere procedere alla contestazione richiesta, in quanto erano venute meno le eccepite condizioni di incompatibilità. A tale data, infatti, i lavori relativi agli alloggi di edilizia popolare – poi terminati il 27 ottobre 2003 – erano già sostanzialmente conclusi mentre, riguardo all'incarico relativo alla direzione dei lavori per la costruzione della palestra scolastica, l'architetto Di Pancrazio aveva presentato formale rinuncia lo stesso 1° ottobre 2003.

In ordine poi alla presunta incompatibilità derivante dal fatto che l'architetto Di Pancrazio faccia parte del *pool* di tecnici della «Boldrin» SpA, Società che ha proposto al comune di Bellante un Programma integrato di interventi, si precisa che il rapporto professionale tra l'architetto e la società è di natura privatistica e, pertanto, non ricompreso tra le cause tassativamente previste dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Inoltre, come evidenziato dal sindaco, il menzionato consigliere non ha mai preso parte ai lavori del Consiglio vertenti sull'argomento, in rispetto dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 78 del citato decreto.

In merito al Programma integrato d'interventi, il sindaco ha riferito che il comune, al momento, ha solo deliberato, nella seduta del 20 ottobre 2003, l'adesione alla proposta di programma avanzato dalla ditta Boldrin, rinviando l'adozione e l'attuazione dello stesso progetto alla stipula di un accordo di programma secondo le modalità fissate dalle norme di riferimento (legge regionale n. 18 del 1983, decreto legislativo n. 267 del 2000, legge n. 241 del 1990). La connessa variazione al Piano regolatore generale del comune è subordinata all'approvazione del menzionato accordo di programma da parte della Regione Abruzzo ed alla successiva ratifica del Consiglio comunale, in base alla legge regionale n. 18 del 1983.

Si evidenzia, inoltre, che l'adesione alla proposta sopra citata non viola l'attuale piano commerciale in quanto, alla sottoscrizione dell'accordo di programma da parte del comune, della Regione della Società proponente, seguirà la modifica del piano regionale commerciale relativo alla grande distribuzione.

Sulla base di quanto riferito si ritiene che nel caso in questione non sussistano i presupposti per l'adozione delle misure di rigore richieste dall'onorevole interrogante.

Per quanto concerne, infine, la vicenda del Consigliere comunale Marilena Rossi, il Ministero della giustizia ha comunicato che è istaurato un procedimento penale, su querela della parte offesa, attualmente nella fase delle indagini preliminari.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
D'Alì

(3 novembre 2004)

€ 2,40